



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 830

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 28 novembre 2017

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	10
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	14
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	85
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i> . . . . .	»	137
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	137
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	144

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	146
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	147
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	153
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	155

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5<sup>a</sup> (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 830° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 28 novembre 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . *Pag.* 156

*Plenaria* . . . . . » 156

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

*Plenaria* . . . . . » 158

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)*. . . . . *Pag.* 160

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

*Plenaria* . . . . . » 161

---



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 28 novembre 2017

**Plenaria****529<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**TORRISI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Manzione.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 480)**

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. Esame e rinvio)

Il relatore TORRISI (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della delega contenuta all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 165 del 2017 e avente ad oggetto la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione.

Come stabilito dalla legge di delega, i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione, determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'ISTAT.

Si prevede, inoltre, che a ciascun collegio plurinominali, formato dall'aggregazione di collegi uninominali contigui ad eccezione dei territori insulari, sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale

che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio.

Si stabilisce altresì che la popolazione di ciascun collegio uninominale e plurinomiale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione, di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto.

Per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione, salvo quanto previsto per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che si compone di un unico collegio uninominale. Le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, in base alla legge, rispettivamente in sei e in due collegi uninominali. I rimanenti 386 seggi della Camera sono assegnati in collegi plurinominali, formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui.

Per quanto riguarda invece l'elezione del Senato della Repubblica, il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è ripartito in 109 collegi uninominali all'interno di circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre Regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. I rimanenti 193 seggi del Senato sono assegnati in collegi plurinominali, costituiti, di norma, dall'aggregazione di collegi uninominali contigui.

Per poter realizzare un lavoro così complesso il Governo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017, si è avvalso del supporto tecnico di una commissione di esperti, presieduta dal presidente dell'ISTAT. Le soluzioni prospettate dalla commissione e sottoposte al Governo con proposta motivata sono state valutate con attenzione.

Come risulta dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, il Governo, pur avendo individuato in alcune di quelle proposte elementi che si prestano a valutazione diversa rispetto a quella effettuata, ha comunque ritenuto di sottoporre all'esame parlamentare la determinazione dei collegi così come definita dalla commissione.

Gli elementi suscettibili di diversa valutazione riguardano circoscrizioni in cui la commissione si è trovata nell'impossibilità di fare ricorso ai collegi elettorali uninominali del Senato del 1993 o per il mutamento demografico della circoscrizione elettorale, che ha portato ad un cambiamento del numero dei collegi uninominali spettante la circoscrizione stessa, con l'effetto di dover prevedere nuovi collegi uninominali o di sopprimerne alcuni; oppure per il cambiamento demografico di singoli collegi, da cui è derivata la necessità di ricondurli alla soglia in eccesso o in difetto (non più del 20 per cento), intervenendo su altri collegi.

Su questi aspetti gli interventi della commissione hanno evidentemente presentato, ad avviso del Governo, uno spiccato carattere valutativo. Sarebbe stata possibile anche un'altra valutazione, tenendo conto ad esempio del criterio di delega che richiede di considerare le unità amministrative del territorio su cui disegnare i collegi. In proposito, nella re-

lazione di accompagnamento, sono presenti esempi specifici nel Lazio e in Toscana.

Inoltre, il Governo evidenzia che la commissione, per la determinazione dei collegi uninominali del Senato, ha utilizzato i collegi uninominali della Camera come previamente determinati in base ai collegi uninominali del 1993, allo scopo di assicurare coerenza tra i bacini elettorali per l'elezione della Camera e del Senato.

Purtuttavia, tale metodo è stato derogato in alcuni casi, con alcune criticità proprio con riferimento al criterio della omogeneità.

Altre considerazioni più generali, relative a possibili diverse soluzioni nella definizione dei collegi elettorali, riguardano – come espressamente affermato nella relazione governativa – la Sicilia, l'Umbria e le Marche.

Si riserva di compiere riflessioni su profili specifici all'esito della discussione generale e dopo l'audizione del presidente dell'ISTAT, che – in base a contatti informali – avrà luogo martedì 5 dicembre, alle ore 14,30.

Assicura quindi che, una volta compiuta l'istruttoria ed esaurito il dibattito, raccoglierà – per quanto possibile – il complesso dei suggerimenti che perverranno dalle diverse forze politiche e cercherà di predisporre una proposta di parere che possa essere quanto più possibile condivisa. Si tratta, d'altra parte, di aspetti certamente non secondari della disciplina elettorale. Ritiene pertanto che, come tutte le regole sull'agire politico, anche le norme che definiscono i collegi debbano essere oggetto di un'attenta valutazione da parte del Parlamento.

A tal fine, reputa fin d'ora opportuno che – nella elaborazione delle osservazioni da inserire nel parere – i senatori motivino le loro proposte sulla base di criteri coerenti, con particolare riguardo alla popolazione residente, alla contiguità territoriale, all'unità amministrativa, alla compattezza e all'omogeneità socio-economica e culturale.

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) auspica che l'esame di una materia tanto complessa e rilevante proceda in modo parallelo e armonico nei due rami del Parlamento. Ritiene opportuno, inoltre, convocare in audizione non solo il presidente della commissione tecnica, come prospettato dal Presidente, ma anche gli altri componenti, in quanto ognuno di essi potrà offrire un contributo specifico e articolato, in base alla propria professionalità.

Formula, in ogni caso, un giudizio complessivamente positivo sul lavoro svolto dalla commissione stessa.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*) ritiene che i criteri e parametri introdotti con la legge di delega non consentano eccessivi margini di discrezionalità nella determinazione dei collegi uninominali e plurinominali. Pertanto, piuttosto che predisporre proposte interamente alternative, sarà forse più agevole la formulazione di osservazioni, in coerenza con l'impianto complessivo del testo.

Trattandosi di un provvedimento di carattere tecnico, ritiene necessario che gli eventuali rilievi siano motivati e predisposti per iscritto; si do-

rebbe, inoltre, prevedere un termine congruo per consentirne l'esame approfondito, anche al fine di valutare l'impatto che le modifiche dei collegi potrebbero determinare.

Ritiene opportuno, infine, convocare in audizione, oltre alla commissione tecnica, anche il Ministro dell'interno.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) concorda con le considerazioni del senatore Migliavacca circa l'opportunità che le eventuali proposte di modifica siano improntate a criteri di coerenza e congruità e corredate da una valutazione degli effetti che potrebbero determinare.

Infine, ritiene condivisibile la proposta – avanzata dal senatore Romani – di audire tutti i componenti della commissione tecnica, al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) concorda sull'esigenza che sia garantita la massima trasparenza e chiarezza nell'esame dello schema di decreto legislativo, purché sia possibile concludere l'istruttoria in tempo utile, affinché il Governo possa tenerne conto in sede di emanazione del decreto legislativo. Pertanto, non ritiene di dover muovere obiezioni alle richieste di audizione avanzate.

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) auspica che sia verificata la fondatezza, sotto il profilo tecnico, degli eventuali rilievi allo schema di decreto in esame e che i Gruppi di maggioranza non si rendano esclusivamente portatori di istanze di modifica al testo volte a risolvere le criticità segnalate dal Governo nella relazione di accompagnamento.

Il sottosegretario PIZZETTI concorda sulla opportunità che le proposte di modifica siano informate a criteri di coerenza e congruità e assicura che rilievi che risultino fondati e condivisi saranno valutati dal Governo con la massima attenzione.

Il PRESIDENTE ritiene che, al fine di compiere un lavoro proficuo e utile, debbano essere valutate con la massima attenzione le proposte di modifica, le quali devono mirare esclusivamente a migliorare il testo, nei limiti dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega, senza snaturarne l'impianto.

A tale scopo, affinché i lavori possano procedere in modo ordinato ed efficace, propone che eventuali osservazioni e rilievi da inserire nel parere siano formulati in forma scritta, con adeguata motivazione, entro le ore 12 di martedì 5 dicembre.

Con riferimento alle richieste di audizione avanzate da alcuni senatori, si riserva di avviare gli opportuni contatti, dopo aver verificato le modalità più congrue per assicurare un'interlocuzione proficua e tempestiva con il Governo.

La Commissione conviene.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale per discutere gli argomenti previsti in sede consultiva su atti del Governo e su atti preparatori della legislazione comunitaria. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,20.*

Il PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 28 novembre 2017

**Plenaria****439<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SULL'ESTRADIZIONE DEL CITTADINO ITALIANO HENRIQUE PIZZOLATO*

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione, e soprattutto quella del Governo mediante il sottosegretario Federica Chiavaroli, sul caso del cittadino italiano Henrique Pizzolato che è detenuto nel carcere della città di Papuda in Brasile in condizioni disumane. Ricorda che è stata concessa l'estradizione del signor Pizzolato, essendo quest'ultimo precedentemente detenuto in Italia nel carcere di Modena «Sant'Anna», a fronte dell'assunzione da parte delle autorità brasiliane di specifiche garanzie circa il trattamento che sarebbe stato assicurato allo stesso, garanzie che risultano in concreto palesemente disattese. Non avendo finora il Governo brasiliano recepito i richiami anche di diversi organismi internazionali per porre rimedio alla grave situazione del signor Pizzolato, il senatore Giovanardi chiede al Governo di adottare al riguardo tutte le iniziative necessarie.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI replica che, alla luce delle nuove sollecitazioni, il ministero della giustizia si interesserà ulteriormente alla vicenda.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (n. 472)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso, nella seduta del 22 novembre.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale in primo luogo osserva come le disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo violino a vario titolo – basti pensare ai tempi insufficienti per l'esame delle registrazioni previsti nel nuovo articolo 268-*ter* del codice di procedura penale ovvero alle modifiche apportate all'articolo 293 dello stesso codice – il diritto di difesa che, come è noto, costituisce un valore fondamentale dell'ordinamento. Peraltro ricorda che in questo senso si sono espressi anche i procuratori delle maggiori città italiane nel documento che hanno inviato congiuntamente alle Commissioni giustizia di Camera e Senato. Inoltre il testo in esame risulta viziato dalla falsa convinzione che gli avvocati siano i principali responsabili delle fughe di notizie durante la fase delle indagini preliminari. In realtà la divulgazione incontrollata delle informazioni avviene dopo il deposito degli atti ad opera di alcuni soggetti che, nell'ambito delle procure, avviano una sorta di collaborazione con la stampa. Quindi, in occasione dell'approvazione della legge di delega, il Parlamento ha perso l'occasione di introdurre un effettivo divieto per la divulgazione degli atti di indagine. In linea con il citato documento dei procuratori esprime criticità anche sulla disciplina contenuta nello schema di decreto in ordine ai cosiddetti captatori informatici, che appare tra l'altro insufficiente rispetto al rischio di abusi nell'utilizzazione di tale strumento. Infine la disposizione di cui all'articolo 6 dello schema rischia di essere in contrasto con i principi della delega.

In definitiva l'intervento del legislatore delegato sul processo penale fin qui non sembra risolvere i problemi annosi del sistema giudiziario con riferimento alle problematiche concernenti il tema delle intercettazioni.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), richiamando i contenuti dell'intervento del senatore Cappelletti svolto nella precedente seduta, ritiene che il legislatore delegato non avrebbe dovuto esercitare la delega nella materia delle intercettazioni. Lo schema di decreto legislativo in esame, infatti, pone un sostanziale «bavaglio» alla stampa, violando il diritto all'informazione dei cittadini in nome della tutela della riservatezza che, in ultima analisi, rischia di risolversi nella protezione di pochi personaggi noti. Più nel dettaglio, passando all'esame di alcune disposizioni dello schema di decreto, ritiene ingiustificata l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 617-*septies* del codice penale per la diffu-

sione di riprese e registrazioni definite «fraudolente», soprattutto in quanto le disposizioni penali vigenti già assicurano una tutela adeguata ai fini qui considerati. Parimenti esprime forti perplessità per le modifiche apportate al codice di procedura penale dall'articolo 2 dello schema di decreto in ordine alla riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione. In particolare ritiene incongrua la norma che vieta la trascrizione delle conversazioni ritenute irrilevanti ai fini delle indagini soprattutto perché la stessa lascia un vuoto in ordine alla definizione della rilevanza delle intercettazioni che peraltro può avvenire anche a distanza di tempo.

La senatrice CAPACCHIONE (PD) rileva delle criticità di fondo del testo in esame che introduce sanzioni penali in settori già regolati dai codici deontologici di settore e, in particolare, dal codice deontologico dei giornalisti. Esprime perplessità soprattutto sul ruolo degli ufficiali della polizia giudiziaria che, di fatto, finirebbero per essere quelli che selezionano il materiale poi suscettibile di divulgazione con il procedere della vicenda processuale. Quindi richiama l'attenzione sulla questione del «via libera» alla pubblicità degli atti che coincide con il momento in cui gli stessi vengono depositati, dichiarando di condividere le considerazioni al riguardo del senatore Caliendo.

Il senatore LUMIA (PD), a nome del Partito democratico, concorda con le scelte fatte dal legislatore delegato che, attenendosi ai principi stabiliti dalla legge di delega, ha inteso intervenire soprattutto sul problema della gestione del materiale derivante dalle intercettazioni, senza limitare la possibilità del ricorso a tale strumento di indagine. Per altro verso non si può non tener conto delle osservazioni formulate da alcuni procuratori della Repubblica che, pur condividendo l'impianto di fondo della riforma *in itinere*, hanno mosso rilievi su determinati aspetti tecnici della normativa in questione: a tale riguardo osserva che alcuni profili problematici del provvedimento in titolo senz'altro potranno essere approfonditi dalla Commissione e, in particolare, dai relatori in sede di formulazione del parere.

In ordine al problema della pubblicità e della divulgazione del materiale relativo alle intercettazioni si apre quindi un dibattito nel quale intervengono il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il presidente D'ASCOLA e la senatrice CAPACCHIONE (PD).

Il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) chiede un chiarimento sulla portata della norma dello schema di decreto che prevede l'esclusione della punibilità allorché la diffusione del contenuto delle intercettazioni sia finalizzata all'esercizio del diritto di cronaca.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che, alla luce del dibattito odierno, la Commissione dovrebbe

acquisire ufficialmente gli atti depositati dai soggetti auditi presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati in ordine al provvedimento in esame. Quindi reitera la richiesta di svolgere anche presso questo ramo del Parlamento un ciclo di audizioni, se non altro nei termini limitati ai quali ha fatto riferimento il correlatore Casson nel corso dell'esame.

Il presidente D'ASCOLA replica che sono già stati acquisiti i documenti depositati dai soggetti auditi presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati. Quanto alla richiesta per lo svolgimento di ulteriori audizioni in Commissione, ricorda che su di essa la Commissione si è già pronunciata negativamente. In ogni caso, qualora dovessero emergere dal dibattito elementi nuovi, la Presidenza sottoporrebbe una nuova richiesta al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 28 novembre 2017

**Plenaria****843<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*indi del Vice Presidente*  
MANDELLI

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TONINI (PD) avverte che sono pervenute le riformulazioni, 30.0.2 (testo 4) Coord., 30.0.31 (testo 2), 31.0.6 (testo 2), 32.0.1 (testo 3), 33.0.1 (testo 2), 39.0.17 (testo 2), 40.39 (testo 4), 41.55 (testo 2), 41.69 (testo 3), 41.0.28 (testo 3), 42.6 (testo 2), 44.0.1 (testo 2), 45.2 (testo 3), 46.0.12 (testo 3), 46.0.23 (testo 2), 48.0.44 (testo 3), 49.0.8 (testo 2), 63.4 (testo 3), 72.18 (testo 3), 79.1 (testo 2), 87.2 (testo 2), 89.78 (testo 2), 89.0.6 (testo 3), 94.Tab.A.9 (testo 2), 95.7 (testo 3), 95.0.52 (testo 2),

96.0.17 (testo 3), 98.3 (testo 2), 101.0.1100/138 (testo 2), 101.0.3 (testo 3), 102.0.6 (testo 2) e 119.5 (testo 3), pubblicate in allegato.

Sono stati presentanti gli ordini del giorno G/2960/220/5, G/2960/221/5, G/2960/222/5, G/2960/222/5, G/2960/223/5, G/2960/224/5, G/2960/225/5, G/2960/226/5, G/2960/227/5, G/2960/228/5 e G/2960/229/5.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 14.0.1 e 89.1000/2.

Il presidente TONINI dà preliminarmente conto delle sostituzioni designate dai Gruppi parlamentari. Fa poi presente che il Governo ha deciso di non presentare due proposte emendative in materia di beni e attività culturali, il cui esame – acquisito l'orientamento dei Gruppi – non si concilierebbe con i tempi stabiliti per la conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo. Precisa infine che nel prosieguo dei lavori saranno esaminati soltanto gli emendamenti le cui riformulazioni perverranno entro il termine di chiusura della seduta in corso, onde consentire la conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) presenta le riformulazioni 68.1000/3 (testo 2) e 38.0.21 (testo 2), avente ad oggetto la bonifica dei poligoni militari in Sardegna, pubblicate in allegato.

Il viceministro MORANDO avverte che, alla luce di una verifica tecnica della Ragioneria generale dello Stato, l'emendamento 30.0.2 (testo 4), sul tema del *care giver*, ha una copertura errata. Propone pertanto di considerare, in sede di coordinamento, una copertura meglio individuata in riferimento alle risorse di cui all'articolo 92.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) chiede che si proceda a verificare le aggiunte di firme di tale emendamento, sottolineando altresì la necessità di una puntuale verifica delle modifiche proposte dal rappresentante del Governo.

Preso atto dell'intervento del vice ministro Morando e della richiesta della senatrice Bignami, il presidente TONINI si riserva di valutare le proposte di coordinamento che il Governo ha annunciato in merito all'emendamento 30.0.2 (testo 4), volte a individuare la corretta copertura finanziaria.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 60.0.8 (testo 4).

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) osserva che i contenuti dell'emendamento poco attengono a interventi a favore dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009.

Il viceministro MORANDO fa presente che l'emendamento in esame è il risultato di successive riformulazioni di una proposta emendativa già presentata.

La senatrice LEZZI (*M5S*) giudica la rubrica dell'articolo proposto dall'emendamento incoerente con il suo contenuto. Tale rubrica aveva senso nelle formulazioni precedenti allorché l'emendamento prevedeva interventi in favore dei territori abruzzesi colpiti dal sisma. Nell'attuale formulazione, invece, l'emendamento appare di carattere localistico, prevedendo soltanto la stabilizzazione dei ricercatori di uno specifico istituto di ricerca.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) stigmatizza la proposta in esame, alla luce della mancata stabilizzazione dei ricercatori precari dell'ISPRA, sottolineando che la sua approvazione rischia di generare ingiustificate disparità di trattamento.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara di voto contrario del suo Gruppo, sottolineando che nella versione originaria dell'emendamento non vi era riferimento alla stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute*. Sotto il profilo del metodo, ritiene scorretto che, attraverso riformulazioni successive, venga infine posto in votazione un emendamento dai contenuti completamente diversi da quelli originali.

Il senatore MILO (*ALA*) invita a una maggiore coerenza nel formulare giudizi sull'emendamento in parola, ricordando che, in occasione di una passata legge di stabilità, nonostante la sua netta opposizione, fu stabilizzato un elevato numero di lavoratori socialmente utili in Calabria.

Il senatore RUTA (*PD*) ritiene che l'emendamento in esame non presenti risvolti localistici, avendo a oggetto un Istituto internazionale di ricerca. Andrebbe, semmai, modificata la rubrica, evidenziando che esso mira a stabilizzare una Scuola sperimentale e non singoli ricercatori.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) chiede chiarimenti sulla forma giuridica della Scuola sperimentale per disporre dei necessari elementi di conoscenza prima di procedere alla votazione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) osserva che l'emendamento dispone la stabilizzazione di un contributo già previsto dalla normativa vigente. L'emendamento 60.0.8 (testo 4) risulta tuttavia apodittico nell'individuare i beneficiari di un intervento di stabilizzazione che – come riferito nel rapporto della 7<sup>a</sup> Commissione permanente – avrebbe richiesto una formula di intervento più generale e non una soluzione localistica.



Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ritiene che l'emendamento non stabilizzi ricercatori precari, ma la Scuola sperimentale nel suo complesso. Ciò risulta tanto più incomprensibile se si pensa alle decisioni assunte in merito alla stabilizzazione dei ricercatori dell'ISPRa. La rubrica dell'articolo 60-*bis* è inoltre inconfidente con i contenuti dell'articolo, che nulla hanno a che vedere con il sisma dell'aprile 2009. Ancor più grave, infine, è che la copertura della spesa sia individuata sottraendo risorse alla ricerca universitaria.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) manifesta contrarietà per il fatto che l'emendamento in esame sia coperto con i fondi, già carenti, per il finanziamento ordinario delle Università.

Il presidente TONINI fa presente che le successive riformulazioni delle proposte emendative possono rendere i testi posti in votazione diversi da quelli originariamente presentati e le rubriche incoerenti rispetto ai contenuti. Propone quindi di sostituire la rubrica dell'emendamento 60.0.8 (testo 4) con la seguente: «Contributo a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute*.

È posto quindi ai voti l'emendamento 60.0.8 (testo 4 corretto), con la rubrica riformulata, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 64.1 (testo 4).

Il senatore MILO (*ALA*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che con l'approvazione dell'emendamento 64.1 (testo 4) viene mantenuto l'impegno preso con gli abitanti dell'isola di Ischia colpiti dal sisma dello scorso 21 agosto.

Posto ai voti l'emendamento 64.1 (testo 4) è approvato.

Il presidente TONINI registra l'unanimità dei consensi.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 65.20 (testo 3) è posto ai voti e approvato.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) interviene incidentalmente per richiamare l'esigenza di non procedere con ulteriori accantonamenti e riformulazioni, onde consentire alla Commissione di concludere nei termini fissati l'esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente TONINI si associa al richiamo del senatore Azzollini.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 65.0.10 (testo 3), è posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 79.1 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO, esprimono parere favorevole sull'emendamento 95.0.52 (testo 2).

I senatori Anna Cinzia BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), CERONI (*FI-PdL XVII*) e Loredana DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) aggiungono la propria firma all'emendamento 95.0.52 (testo 2).

L'emendamento 95.0.52 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Il presidente TONINI registra l'unanimità dei consensi.

La RELATRICE riformula l'emendamento 96.0.1 (testo 3) in un testo 4 espungendo i commi 2, 3 e 4.

Su proposta del presidente TONINI, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 96.0.1 (testo 4), così riformulato e pubblicato in allegato.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 98.3 (testo 2).

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) osserva che, disponendo l'emendamento in esame l'esenzione da qualsiasi onere tributario delle operazioni societarie effettuate da FINTECNA, sarebbe opportuno acquisire una relazione tecnica che ne asseveri la copertura finanziaria.

Il viceministro MORANDO assicura che la questione posta dal senatore Azzollini è stata debitamente tenuta in considerazione dal Governo. Si riserva di produrre la relazione tecnica richiesta in tempo utile per la votazione dell'emendamento in esame.

Il presidente TONINI dispone di accantonare l'emendamento 98.3 (testo 2).

Previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 102.0.6 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Il presidente TONINI registra l'unanimità dei consensi.

Su richiesta del senatore BARANI (*ALA*) l'emendamento 119.5 (testo 2), è nuovamente accantonato, in attesa di una sua riformulazione.

La RELATRICE preannuncia le riformulazioni di emendamenti precedentemente accantonati.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) propone di procedere alla votazione degli emendamenti aventi a oggetto temi di interesse degli enti locali, i cui contenuti sono stati concordati con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Il presidente TONINI dispone una sospensione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,45.*

Si passa all'esame degli emendamenti dei Relatori, aggiuntivi all'articolo 72, relativi agli enti locali.

La RELATRICE raccomanda l'approvazione dell'emendamento 72.0.2000, sottolineando che esso introduce una misura contabile, relativa ai crediti di dubbia esigibilità, molto attesa da parte dei Comuni.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), pur dichiarando voto favorevole, osserva che l'emendamento in esame non è idoneo a porre rimedio alla condizione di criticità in cui versano le finanze locali: la mancanza di strumenti per rendere esigibili i crediti e gli effetti della crisi economica pongono problemi che, a suo giudizio, dovrebbero essere fronteggiati con misure maggiormente incisive.

Il rappresentante del GOVERNO fa rilevare che l'emendamento in esame, che introduce ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio del fondo crediti di dubbia esigibilità, si collega alle profonde riforme strutturali già poste in essere per assicurare l'affidabilità dei bilanci degli enti locali.

Le senatrici LEZZI (*M5S*) e RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) dichiarano voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, ritenendo condivisibili, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, le finalità dell'emendamento in esame.

Posto in votazione, l'emendamento 72.0.2000 è approvato.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 72.0.2100.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, previa dichiarazione di voto contrario del senatore ARRIGONI (*LN-Aut*), sono posti distintamente in votazione e approvati gli emendamenti 72.0.2200 e 72.0.2300.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 72.0.2400.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*), che richiama gli analoghi contenuti del proprio emendamento 71.78, è posto in votazione e approvato l'emendamento 72.0.2500.

Accedendo a una richiesta in tal senso del senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), il PRESIDENTE propone di passare all'esame del testo coordinato dell'emendamento 30.0.2 (testo 4).

Conviene la Commissione.

Dopo che la senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) ha ottenuto rassicurazioni dal rappresentante del GOVERNO in ordine all'effettiva corrispondenza contenutistica del testo coordinato rispetto al testo già esaminato, previa aggiunta di firma da parte delle senatrici BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) e GUERRA (*Art.1-MDP*), dei senatori PAGLIARI (*PD*) e LANGELLA (*ALA*), l'emendamento 30.0.2 (testo 4) Coord. è posto in votazione e approvato.

Il PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, in cui prendono la parola il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), il rappresentante del GOVERNO e il PRESIDENTE.

In esito al dibattito, la Commissione conviene con la proposta del Presidente di sospendere la seduta per trenta minuti, così da consentire, alla ripresa dei lavori, la presentazione delle ultime riformulazioni di emendamenti in vista della seduta pomeridiana.

*La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 13,05.*

Il presidente MANDELLI invita il vice ministro a dare conto alla Commissione dei testi riformulati dal Governo.

Il vice ministro MORANDO, propone le riformulazioni relative agli emendamenti 17.0.7 (testo 3), 40.0.4 (testo 3), 54.0.33 (testo 2), 55.21 (testo 4), 57.6 (testo 2), 57.0.31 (testo 3), 68.53 (testo 2), 70.0.42 (testo 2), 76.0.9 (testo 3) e al subemendamento 101.0.1100/104 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il PRESIDENTE informa che sono altresì pervenute da parte dei relatori le riformulazioni 24.0.9 (testo 3), 29.0.33 (testo 2), 57.0.1 (testo 3), pubblicate in allegato.

*POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

### ordini del giorno

**G/2960/220/5**

COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale dell'azione amministrativa;

articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ha stabilito che «a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa»;

nel 2015, grazie all'introduzione, nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, mediante la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, dell'articolo 1-*quater*, è stata prevista la possibilità di autorizzare mutui per investimenti, senza contrarli, se non per effettive esigenze di cassa, per le sole regioni che avevano rispettato i tempi di pagamento come previsti dallo stesso decreto-legge, con riferimento all'anno 2016;

la disposizione è stata poi prorogata per il 2016 dal decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 che all'articolo 10, comma 3, ha stabilito che: «anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 [...] sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati»;

una simile norma, che non comporta alcun onere per la finanza pubblica, ma anzi consentirebbe il risparmio delle spese per interessi in presenza di effettiva giacenza di cassa delle regioni, si rivela dunque di buon senso al fine di una generale razionalizzazione delle risorse pubbliche, e sarebbe dunque necessario prorogarla anche nell'esercizio 2017, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti all'anno 2016;

impegna il Governo:

ad esaminare le questioni relative alle regioni a statuto ordinario, nonché la questione esposta in premessa riguardante la proroga della disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, durante l'esame del provvedimento in oggetto nell'altro ramo del Parlamento.

---

### **G/2960/221/5**

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

il Comune di Bergantino è tra i Comuni che nella zona della provincia di Rovigo in Veneto, in seguito agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, hanno subito molti danni sia agli edifici pubblici che a quelli dei privati e a quelli destinati ad attività produttive, come lo stesso Comune può documentare;

l'inserimento dell'ente tra quelli del cratere è però avvenuto solo con l'articolo 67-*septies*, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito nella legge n. 134 del 2012) e non sin dall'inizio con l'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 (convertito nella legge n. 122 del 2012), per un mero disguido di carattere amministrativo in fase di raccolta dei dati relativi al fabbisogno emergenziale;

tenuto conto che la gestione della situazione dell'emergenza, che è ancora in atto, ha visto la sovrapposizione di molteplici fonti normative che di fatto hanno generato qualche stortura interpretativa in fase applicativa, il Comune di Bergantino si trova, proprio in conseguenza di ciò, a non potere usufruire della possibilità di sospendere il pagamento degli oneri relativi ai mutui contratti, poiché non è stato oggetto di un preciso provvedimento che attesti l'esistenza nel nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici in questione;

in realtà il Comune di Bergantino ha dimostrato di aver subito numerosi danni, sia direttamente che da parte di soggetti privati del territorio

comunale, e ha per questo già ottenuto il riconoscimento di importanti finanziamenti a carico della contabilità speciale gestita dal Commissario delegato per la gestione del dopo sisma in Veneto;

in particolare sono stati sino ad ora assegnati, in favore del Comune in oggetto, circa 600 mila euro per interventi diretti sugli immobili di proprietà, oltre 250.000 euro a favore di enti ecclesiastici, 880.000 euro a favore di privati per la sistemazione di edifici di edilizia abitativa e ben 2,7 milioni per interventi di ristrutturazione delle imprese produttive ricadenti sul territorio comunale;

pare chiaro quindi che il nesso causale sia abbondantemente dimostrato dall'entità degli interventi svolti e si rende dunque necessaria l'applicazione, al territorio del Comune di Bergantino, delle disposizioni del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, 20 e il 29 maggio 2012, in modo da coordinare normativamente la corretta applicazione al comune in questione dell'articolo 67-*septies* (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni di carattere amministrativo necessarie al fine di far rientrare il Comune di Bergantino nell'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, ponendo fine alla disparità di trattamento che questo territorio, seppur colpito duramente dai drammatici eventi del maggio 2012, deve subire, perché non adeguatamente ricompreso nella normativa in materia.

---

#### **G/2960/222/5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Elena FERRARA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

Anas e Ferrovie dello Stato italiane S.p.A sono entrambe aziende a controllo pubblico, le cui attività sono rivolte al settore delle infrastrutture



e del trasporti, con medesime peculiarità organizzative e modalità operative;

entrambe hanno quale socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono assoggettate alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti appare, dunque, quantomeno incongruente che Anas, a differenza di quanto accade invece per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A, possa avvalersi, ai sensi del comma 11, articolo 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per la propria rappresentanza e difesa in sede giudiziaria;

impegna il Governo a:

a sanare, nel primo provvedimento utile, l'incongruenza esposta in premessa, armonizzando la citata disposizione relativa ad Anas con quanto invece previsto per la rappresentanza e difesa in sede giudiziaria per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

---

#### **G/2960/223/5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Elena FERRARA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

alla luce della lunga crisi economica che ha prodotto effetti devastanti, è più che attuale l'urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese e il rilancio delle infrastrutture;

impegna il Governo a:

prevedere, nella prima disposizione utile al vaglio del Parlamento, ovvero con proprio decreto, che gli effetti traslativi di cui al comma 4, dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si estendono al corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere. Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge. Con de-

creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale. A partire da tale atto, ogni richiamo a «Anas S.p.A.» di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a prevedere che una quota pari al 42 per cento del canone annuo che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato sui proventi netti dei pedaggi, diminuita annualmente dell'1 per cento a partire dall'anno 2018, sia corrisposta direttamente ad ANAS, ai fini delle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia, di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

---

#### **G/2960/224/5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Elena FERRARA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta

in cui stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni»;

impegna il Governo a:

prevedere, nel primo provvedimento utile, un'interpretazione autentica della norma di cui in premessa, al fine di chiarire inequivocabilmente e al di là di qualsivoglia ipotesi interpretativa che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma, si intende abrogata.

---

#### **G/2960/225/5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

appare necessario risolvere alcune criticità emerse in sede di attuazione degli interventi disciplinati dal D.P.C.M. 16 luglio 2009 (piano-casa). In particolare, per quanto attiene a un numero consistente degli interventi selezionati dalle regioni e posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le regioni che sono risultati in seguito non più eseguibili nelle originarie localizzazioni spesso anche per l'emergere di opposizioni da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte;

con l'articolo 1, comma 90, legge 28 dicembre 2015, n. 208, il legislatore è intervenuto per confermare anche agli enti aventi causa degli istituti autonomi case popolari il mantenimento delle disposizioni tributarie di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*);

impegna il Governo a:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, senza oneri a carico della finanza pubblica né effetti negativi sul reddito, che:

a) al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009;

b) qualora gli interventi di cui sopra siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore;

c) all'articolo 10, comma 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole «in relazione a quanto previsto dalle norme di finanzia-

mento», siano aggiunte le seguenti: «decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato».

---

**G/2960/226/5**

ZELLER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessso che:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 25 ottobre 2017, ha inviato alle Province autonome Trento e di Bolzano la quantificazione delle spettanze relative alle accise da riscaldamento che, per come quantificata dallo Stato, le due Province non condividono;

con l'Accordo di Milano, recepito con legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle Province è stata riconosciuta, a partire dal 2010, la compartecipazione al gettito derivante dalle accise sugli altri prodotto energetici ivi consumati, quindi anche su prodotti energetici ad uso riscaldamento;

a riguardo, si fa presente che gli effetti finanziari annuali per questa nuova spettanza, previsti nella relazione tecnica allegata alla legge finanziaria 2010, erano di 40 milioni per la Provincia autonoma di Trento e di 23 milioni per la Provincia autonoma di Bolzano;

le Province di Trento e Bolzano hanno più volte proposto alla Ragioneria generale dello Stato e all'Agenzia delle Dogane i criteri per la quantificazione di tale spettanza, trovando però sempre la ferma opposizione, in particolare, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma, la quale interpreta univocamente l'accezione «ivi consumati», indicata nell'articolo 75, lettera f), dello Statuto: tale interpretazione fiscale comporta il sostanziale azzeramento degli effetti finanziari della compartecipazione, in quanto limita la spettanza al gettito derivante dai quantitativi immessi in consumo sul territorio dall'unico deposito fiscale attivo;

a conferma di quanto detto, si richiama la lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 ottobre 2017, la quale quantifica in 4,13 milioni la spettanza per la Provincia di Trento e 0,71 per la Provincia di Bolzano per l'intero periodo 2010-2016;

a fronte dei criteri di quantificazione più volte proposti dalle Province, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bolzano, in pieno spirito collaborativo, ha fornito i dati riferibili alle cessioni realizzate dai depositi commerciali di prodotti energetici ad uso riscaldamento operanti sul territorio provinciale, decurtando lo sconto fiscale per le zone climatiche. I dati comunicati sono stati utilizzati per il calcolo dell'ammontare delle

spettanze provinciali che, per il periodo 2010-2015, corrispondono a 133,7 milioni per Trento e 87,5 milioni per Bolzano;

si prevede che, a compensazione della mancata attuazione di quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera *f*), dello Statuto di autonomia, relativamente alle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati per gli anni dal 2010 al 2017, venga corrisposto un trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano pari a 163,7 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e pari a 107,5 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano;

impegna il Governo:

a stipulare, entro 90 giorni, un apposito accordo con le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in attuazione dell'Accordo di Milano sopra richiamato, determini il valore delle spettanze relative alla compartecipazione al gettito sulle accise da riscaldamento, sulla base dei prodotti estratti dai depositi commerciali situati sul territorio delle due Province.

---

#### **G/2960/227/5**

ZELLER, BERGER, PANIZZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», prevede, alla lettera *f*), che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale garantisce, tra le altre, la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma Bolzano;

il comma 3, del medesimo articolo 45, stabilisce che le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera *f*), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

inoltre, il comma 3-*bis*, chiarisce che con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i

costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera del testo unico di cui al DPR 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano;

attualmente, la sede della RAI di Bolzano non è una Direzione, ma è formalmente una struttura inserita all'interno della Direzione coordinamento sedi, sebbene goda di autonomia budgetaria con budget dedicato e gestito dalla sede;

la Direzione autonoma consentirebbe la gestione della testata o della redazione in tema di servizi (Produzione, gestionale) e iniziative sui vari miglioramenti (innovazione tecnica, gestione del personale) autonome e autorevoli, anche con riferimento alla gestione e al controllo degli orari e degli impiegati, anche giornalisti, che attualmente sono controllati direttamente da Roma;

peraltro, tutte le iniziative passano per Direzione TGR e sono equiparate a quelle delle altre redazioni regionali, senza tenere conto del fatto che, nel caso, della sede Rai di Bolzano, è necessario conoscere la lingua e anche lo stesso Direttore, che non conosce la lingua, non è messo concretamente in condizione di esercitare il proprio dovere in merito alla responsabilità editoriale,

impegna il governo:

ad introdurre un'apposita previsione normativa all'interno, del provvedimento all'esame, durante il passaggio nell'altro ramo del Parlamento, al fine di riconoscere le specificità della sede Rai di Bolzano, garantendo a quest'ultima lo svolgimento del ruolo di unità organizzativa, e operativa con propria Direzione autonoma e l'assunzione di responsabilità di testata alle redazioni giornalistiche che operano al suo interno.

---

**G/2960/228/5**

PADUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

premessi che:

l'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successivi modificazioni e integrazione, stabilisce che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza

del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal medesimo comma (90 milioni di euro);

in applicazione di quest'ultimo, come stabilito all'ottavo periodo, è stato emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (del 26 settembre 2017) in cui è stabilito di procedere al rimborso delle istanze presentate, partendo da quelle più remote, con una riduzione del 50 per cento della spettanza, ai fini del rispetto dei limiti spesa;

il provvedimento ha disposto, altresì, che al completamento dell'esame delle istanze di rimborso da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti e all'effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue siano erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati,

considerato che:

è opportuno assicurare uno stanziamento di risorse che corrisponda al totale delle istanze presentate, ai fini dell'assicurazione del pieno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato dai contribuenti siciliani;

impegna il Governo:

a stanziare opportune risorse aggiuntive rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una volta che l'Agenzia delle entrate abbia provveduto all'erogazione degli importi validamente liquidati.

---

## **G/2960/229/5**

FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

premessò che:

le Zone economiche speciali (ZES), già presenti e funzionanti in taluni Stati membri e da poco introdotte in Italia nelle aree colpite dai fenomeni sismici e in alcune zone del Mezzogiorno costituiscono una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione nazionale finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;



l'obiettivo della ZES è quello di ridurre il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita o ripresa economica delle zone interessate;

la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) anche nel nostro Paese rappresenta uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione in determinate aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale; la Zes potrebbe essere uno strumento pertanto indispensabile anche per quelle aree territoriali retro portuali strategiche nel sistema della intermodalità transfrontaliera;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità che le ZES possano essere altresì istituite in area territoriali che comprendano almeno un'area retro portuale che, anche in considerazione della particolare posizione a ridosso dell'intersezione tra le direttrici della rete transeuropea dei trasporti (TENT), costituisce un'importante struttura logistica transfrontaliera di supporto all'intera piattaforma intermodale.

---

## emendamenti

### Art. 17.

#### 17.0.7 (testo 3)

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

*(Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca)*

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro, delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'in-

dennità di cui alla presente disposizione. Ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014; n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.

2. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 12 milioni di euro. Ai relativi oneri, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

---

## Art. 24.

### 24.0.9 (testo 3)

SANTINI, PERRONE, LAI, PUPPATO, PADUA, BORIOLI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

### «Art. 24-bis.

1. La prestazione una *tantum* a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento all'anno 2018, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto interministeriale. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'Inail, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal citato decreto interministeriale di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma, per garantirne la tempestività.

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5,5 milioni euro per anno 2018».

---

**Art. 29.****29.0.33**

PUGLISI, SANTINI, LAI, PUPPATO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto)*

1. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

– primo periodo, le parole "per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica", sono sostituite con le seguenti: "durante le operazioni di bonifica", nonché dopo le parole: "per il periodo corrispondente alla medesima bonifica", sono aggiunte le seguenti: "e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica";

– secondo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge", sono aggiunte le seguenti: "corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti".

2. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna è qualificato come Sito di Interesse Nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area è destinata la somma di 1.000.000 di euro per l'anno 2018 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "di bonifica e messa in sicurezza", sono sostituite dalle seguenti: "urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica,". Con successivo decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale.».

**Art. 30.****30.0.2 (testo 4)**

BIGNAMI, SACCONI, Paolo ROMANI, DE PETRIS, ZELLER, MARIO FERRARA, BARANI, CENTINAIO, QUAGLIARIELLO, ALBERTINI, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERGER, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BRUNI, BUBBICO, BUEMI, CALDEROLI, CALEO, CAMPANELLA, CANDIANI, CARRARO, CASALETTO, CASINI, CASSANO, CERONI, COMAROLI, COMPAGNA, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, CORSINI, D'ALÌ, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DAVICO, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, DE POLI, DE SIANO, DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, DALLA TOR, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, D'ONGHIA, FALANGA, FASANO, FASIOLO, FATTORINI, FRAVEZZI, FLORIS, FORMIGONI, FUCKSIA, GAMBARO, GASPARRI, GATTI, GIOVANARDI, GOTOR, IDEM, IURLARO, LAI, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, Elena FERRARA, Fausto Guilherme LONGO, MALAN, MANDELLI, MARIN, MARINELLO, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, Giovanni MAURO, Mario MAURO, MERLONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MOLINARI, MUNERATO, MUSSINI, NENCINI, OLIVERO, ORELLANA, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PETRAGLIA, PICCINELLI, PICCOLI, PUPPATO, RAZZI, RIZZOTTI, Maurizio ROMANI, ROMANO, Mariarosaria ROSSI, Maurizio ROSSI, RUTA, SCALIA, SCILIPOTI ISGRÒ, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, SILVESTRO, SIMEONI, SOLLO, STEFANI, STEFANO, TARQUINIO, TOSATO, TURANO, URAS, VACCARI, VACCIANO, VICARI, ZIN, ZIZZA, TOCCI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE, PAGLIARI, RICCHIUTI, BIANCONI, COLLINA, MAZZONI, COMPAGNONE, AMORUSO, LANGELLA, MILO, SCAVONE, VERDINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, come definito al comma 2.

2. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o di-

sabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».*

---

### **30.0.31 (testo 2)**

BIANCONI, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Stabilizzazione e rideterminazione dell'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 10 gennaio 2018, alle seguenti condizioni:

a) l'assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;

b) l'assegno è di importo pari a 480 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui ed è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui. Con riferimento alle prestazioni decorrenti nell'anno 2018 e limitatamente alle mensilità spettanti nell'anno 2018 medesimo, l'importo mensile dell'assegno è confermato nelle misure indicate dall'articolo 1, comma 125 della citata legge n. 190 del 2014.

2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b)».

*Conseguentemente l'articolo 30 è soppresso;*

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «165 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «195 milioni di euro per l'anno 2019 e di 228,5 a decorrere dall'anno 2020».*

---

## **Art. 31.**

### **31.0.6 (testo 2)**

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 31-bis.**

*(Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)*

1. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni per anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle predette organizzazioni internazionali».

*Conseguentemente, alla tabella B del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 20.000.000.

---

## **Art. 32.**

### **32.0.1 (testo 3)**

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI, CASINI, SANTINI, DEL BARBA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 32-bis.**

*(Misure per l'efficientamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione del sistema produttivo)*

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa".

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

**"Art. 17.**

*(Operazioni e Piano previsionale dei fabbisogni finanziari)*

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:

a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di cui all'articolo 14, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, nonché delle caratteristiche dell'esportazione, del settore del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia;

b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziati del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*.

c) all'articolo 14, comma 3 è abrogato il primo periodo.

2. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, tenuto conto del piano previsionale dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1".

2. L'organo competente ad amministrare il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dalle Regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate competenze e funzionamento del predetto Comitato».

---



**Art. 33.****33.0.1 (testo 2)**

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO, Fausto Guilherme LONGO, LAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) la spesa di 400.000 euro, per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;

c) la spesa di 100.000 euro, per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli Italiani all'Estero;

d) la spesa di 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;

e) la spesa di 400.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;

f) la spesa di 0,5 milioni di euro, per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

g) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero».

*Conseguentemente alla tabella A voce: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 4.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «327,5 milioni».*

---

**Art. 38.****38.0.21 (testo 2)**

LAI, CUCCA, ANGIONI, URAS, ORELLANA, DE PIETRO, BIGNAMI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 184, dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

''5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

- a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;
- b) il munizionamento utilizzato;
- e) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

5-bis.2. Il registro di cui al precedente comma è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza''.

b) all'articolo 241-bis, dopo il commi 4, sono inseriti i seguenti:

''4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

4-ter. IL comandante del poligono predisporre semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze annate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma 4-ter alla Regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

*4-quinquies.* Le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma *4-bis*. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete (SINANET) in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli.

*4-sexies.* Con le modalità previste dall'articolo 184, comma *5-bis* del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo 11, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nel poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

*4-septies.* Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze annate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

*4-octies.* Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*4-nonies.* Con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero della Difesa, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma *5-bis.3* e *241-bis*, commi *4-bis* e *4-octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152''.

c) all'articolo 258, dopo il comma *5-ter*, è inserito il seguente:

''*5-quater.* In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi *5-bis.1* e *5-bis.2*, e dall'articolo *241-bis*, commi *4-bis*, *4-ter* e *4-quater*, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze annate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a dieci mila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro''».

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

**Art. 39.****39.0.17 (testo 2)**

SPOSETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e organismi di rappresentanza dei lavoratori, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 500 mila euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, quanto a 500 mila euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 354 del suddetto articolo».

---

**Art. 40.****40.39 (testo 4)**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Elena FERRARA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, le società organizzatrici possono effettuare i servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti, anche assumendo assistenti di stadio, in possesso dei prescritti requisiti, con contratti di lavoro intermittente, stipulati in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità semplificate di comunicazione alle prefetture dei dati identificativi del personale addetto a tali attività».

---

**40.0.4 (testo 3)**

SAGGESE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Misure urgenti per la realizzazione della Universiade 2019)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione della Universiade 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziare per il finanziamento della manifestazione.

2. Il commissario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'ARU, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per la Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il CUSI. Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predisporre piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla FISU e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e/o integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Sentito il Presidente della Regione Campania, il commissario può esercitare i poteri di cui al comma 5 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019 e si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il Commissario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della Regione Campania e/o del Provveditorato interregionale di Campania, Molise, Puglia e Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle Opere Pubbliche delle medesime regioni. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale acquisti e/o Provveditorati alle Opere Pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso dal Ministro per lo Sport, che la presiede, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Commissario, il Presidente della Regione Campania, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Fisu, il Presidente del Cusi, il Presidente del CONI, il Presidente dell'ANAC.

6. È in facoltà del commissario (i) fare applicazione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che il limite delle risorse disponibili è elevato fino a 800.000 euro; (ii) operare le riduzioni dei termini come stabilite dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; articolo 60; articolo 61; articolo 62; articolo 74; articolo 79; (iii) ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile n. 50: articolo 97; articolo 183; articolo 188; articolo 189; (iv) ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2007/66/CE, il termine dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. È altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi dell'articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il Presidente dell'Autorità nazionale anti-

corruzione. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del precedente comma.

7. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che la relazione commissariale, che deve avere cadenza semestrale, è trasmessa anche alla Regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, ha i poteri e le facoltà di cui al comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96. Trovano altresì applicazione i commi 25 e 27 dell'articolo 61 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che alla Regione Veneto è sostituita la Regione Campania.

9. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può derogare alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

10. Per le finalità di cui al comma 10 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni con legge 6 febbraio 2014, n. 6.

11. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei Prefetti anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il gruppo si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali è dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019, che operano in stretto raccordo

con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

12. Con decreto del Capo della Polizia sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo.

13. A partire dalla entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 24/06/2009, n. 77, l'articolo 3-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-*bis*, comma 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, convertito con modificazioni e dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal gruppo interforze centrale di cui al comma 11. I riferimenti ai gruppi abrogati ovunque presenti si intendono riferiti al gruppo interforze centrale di cui al comma 11.

14. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Interno», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 100.000;

2019: – 100.000;

2020: – 0.

---



**Art. 41.****41.55 (testo 2)**

D'ANNA, BARANI, MILO, AMORUSO, COMPAGNONE, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Elena FERRARA, MAZZONI, SCAVONE, PAGNONCELLI, VERDINI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16 è sostituito dal seguente: 16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 64, comma 2, del dpcm 12 gennaio 2017 da emanare entro il 28 febbraio 2018».

---

**41.69 (testo 3)**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Elena FERRARA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le regioni procedono alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dai predetti istituti, ivi ricomprendendo quanto specificatamente previsto dall'articolo 1, comma 574 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando il rispetto della normativa vigente con riferimento ai rapporti con le strutture pubbliche e private accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, anche in materia di tetti di spesa».

---

**41.0.28 (testo 3)**

MANDELLI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)*

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

2. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui, 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D a posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

3. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 2 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a euro 2.372.168 per l'anno 2018 e pari a euro 4.740.379 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. Alla

compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo pari a euro 1.186.000 per l'anno 2018 e 2.370.000 a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

5. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio Statuto e il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativa contabile dell'Agenzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del 23 settembre 2013 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e finanze, e tutti atti connessi e consequenziali».

---

## Art. 42.

### 42.6 (testo 2)

SANTINI, MILO

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

"97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e dai successivi atti di regolamentazione.

La gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore,»;

b) all'articolo 2 le parole: al modello prestabilito dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: al modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia';

c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: 'dell'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale';

2) al secondo comma le parole: 'all'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale';

3) al terzo comma le parole: 'dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi del precedente articolo 2';

4) al quarto comma le parole da: '; per le notificazioni in materia penale' a: si riferisce' sono sostituite dai seguenti periodi: '. Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6';

5) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

'È facoltà dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore può rifiutare l'esecuzione del servizio';

6) Al quinto comma sostituire le parole: 'all'ufficio postale di partenza' con le seguenti: 'al punto di accettazione dell'operatore postale';

d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: ', fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni';

2) al quarto comma le parole: 'dal bollo apposto' sono sostituite dalle seguenti: 'da quanto attestato';

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6. – Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e prov-

vede, entro due giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'avviso di ricevimento può essere originato direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del decreto n. 82 del 2005, L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto';

f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'Art. 7. – L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito, se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone su indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego; l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione';

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'Art. 8. – Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inido-

neità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno, presso un punto di deposito più vicino al destinatario.

Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro degli in-vii.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al quarto comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione non ritirato entro il termine di sei mesi e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la no-

tificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa';

*h)* l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9. – Sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente';

*i)* l'articolo 11 è abrogato;

*l)* all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: '3 febbraio 1993, n. 29' sono sostituite dalle seguenti: '30 marzo 2001, n. 165,';

2) il secondo e terzo comma sono abrogati;

*m)* dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

'Art. 16-bis. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.'

*97-ter.* Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al "punto di accettazione" e all'ufficio postale preposto alla consegna si intende riferito al "punto di deposito".

*97-quater.* All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti". Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: "e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta".

*97-quinques.* Le disposizioni di cui ai commi da *97-bis* a *97-quater* del presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261"».

**Art. 44.****44.0.1 (testo2)**

VICECONTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Personale alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'Interno e non più di 3 unità degli enti del servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale sarà scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'Ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Interno e il mef".

*b)* il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018".

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, lettera *a)*, è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,

3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *b)*, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23



dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

**Art. 45.**

**45.2 (testo 3)**

MANDELLI

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, all'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti:

- a) al comma 4, primo periodo, la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "75";
- b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso».

---

**Art. 46.**

**46.0.12 (testo 3)**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, RICCHIUTI, LAI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)*

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti rice-

vuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità";

b) all'articolo 65, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

"A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notatili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali"».

---

**46.0.23 (testo2)**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE,  
PAGLIARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure per la riqualificazione dei contabili e  
degli assistenti informatici e linguistici)*

1. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "e di ufficiale giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: ", di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";

*b)* le parole: "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" sono sostituite dalle seguenti: "di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico"».

---

**Art. 48.****48.0.44 (testo 3)**

BIANCONI, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire seguente:*

**«Art. 48-bis.**

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nelle stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 102 a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato, per la finalità di cui alla lettera a), nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del capitolo 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante «razionalizzazione degli interventi nei settori agricoli, agroalimentare, agroindustriale e forestale» di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 e 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, voce «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e per la finalità di cui alla lettera b), nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: "e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi" sono sostituite dalle seguenti: "e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50"».

---

**Art. 49.****49.0.8 (testo 2)**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Elena FERRARA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

2. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 161, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Al fine di consentire all'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno all'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e del fiume Po e di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

4. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il d.p.c.m. previsto dall'articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo continua ad appli-

carsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali, il trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni "Enti locali"».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «236 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «316 milioni di euro a decorrere dal 2019».*

---

## **Art. 54.**

### **54.0.33 (testo 2)**

VICARI, ORRÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Concorso riservato per i collaboratori-scolastici nelle scuole della provincia di Palermo)*

1. Al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dell'articolo 9 del decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

2. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 1.

3. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma precedente, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

4. Per le assunzioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000 a decorrere dal 2019.

5. Il personale incluso negli elenchi allegati alla Convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di cui al presente articolo, è iscritto in apposito Albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

6. Nelle more dell'espletamento della selezione, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 947, è differito al 30 agosto 2018.

7. All'onere finanziario derivante dal comma 6, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la continuità occupazionale del personale in servizio alla data del 10 settembre 2017 e comunque entro il limite massimo di 12 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

---

## Art. 55.

### 55.21 (testo 4)

VERDUCCI, Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, URAS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «docenti universitari» con le seguenti: «professori e ricercatori universitari» e le parole: «dall'articolo 8» con le seguenti: «dagli articoli 6, comma 14 e dall'articolo 8» e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «su base premiale»;*

*a-bis) al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

b) *al comma 1 dopo il primo periodo inserire seguente: «Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1° gennaio 2020»;*

*c) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti;*

*«1-bis. Nelle more dell'applicazione del comma 1, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che lo erano o hanno*

preso servizio dal 10 gennaio 2011 ed entro il 31 dicembre 2015 è attribuito, nell'anno 2018, un importo *ad personam una tantum* in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione al periodo di blocco stipendiale che hanno subito. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma. Al fine sostenere i bilanci delle università per la corrispondenza degli importi di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per l'anno 2018. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018 di 40 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; al restante onere pari a 20 milioni di euro si provvede a carico del fondo di finanziamento ordinario delle università statali.

*1-ter.* A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. All'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.

*1-quater.* Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera *a*) e lettera *c*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 55 con la seguente: «Disposizioni in materia di università».*

---



**Art. 57.****57.6 (testo 2)**

VERDUCCI, Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «10 milioni di euro a decorrere dal 2018», *con le seguenti:* «30 milioni di euro a decorrere dal 2018»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a 8 milioni per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a ulteriori 12 milioni per il 2018 e 20 milioni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della somma da assegnare all'Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «15 milioni di euro», *con le seguenti:* «20 milioni di euro»;

d) *al comma 4, dopo le parole:* «legge 28 dicembre 2015, n. 208», *aggiungere le seguenti:* «quanto a euro 5 milioni per il 2018, quanto a euro 3,870 milioni per il 2019 ed euro 2,540 milioni a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto ad ulteriori euro 1,130 milioni per il 2019 mediante corrispondente riduzione della somma da assegnare all'Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; quanto ad euro 2,460 milioni a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

---

**57.0.1 (testo 3)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. Al fine di consentire, il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-*bis* è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni.

2. Al comma 1, dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: "una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti" sono sostituite dalle seguenti: "istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti".

3. Qualora dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica l'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater* della citata legge n. 196 del 2009, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

**57.031 (testo 3)**

VERDUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in serata presso gli enti pubblici di ricerca di cui al

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria (CREA), cui si applicano i commi 4 e 5, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è corrispondentemente ridotta.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.

3. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assicurazioni di cui al comma 1 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.

4. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è incrementata per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 10.000.000;  
2019: – 15.000.000;  
2020: – 15.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», Missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca». – (1), programma 6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione» (3), apportare le seguenti variazioni:*

2020:  
CP: – 5.000.000;  
CS: – 5.000.000.

---

**Art. 60.****60.0.8 (testo 4 corretto)**

PEZZOPANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Contributo a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato a decorrere dal 2019 di 1,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537"».

---

**Art. 63.****63.4 (testo 3)**

SANTINI

*Dopo il comma 3 andrebbero quindi aggiunti i seguenti commi:*

«4. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le piattaforme petrolifere funzionali allo sfruttamento del sottosuolo marino, ubicate nel mare territoriale, a decorrere dal 10 gennaio 2016, non rientrano nella nozione di fabbricato in quanto impianti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, salva la porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.».

---

## Art. 68.

### 68.53

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI, PAGLIARI

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per ranno 2018, 6 milioni di euro per ranno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000.

*Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018; di 327 milioni di euro per l'anno 2019 e di 324 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

---

**68.1000/3 (testo 2)**

URAS, ORELLANA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, De Pietro

*All'emendamento 68.1000, dopo il comma 21-quater sono aggiunti i seguenti:*

«21-*quinquies*, Al fine di consentire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, a decorrere dal 10 gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle misure di cui alla lettera *p-bis*) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

21-*sexies*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 21-*quinquies*. Nella determinazione dei criteri di riparto vengono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero delle misure di cui alla lettera *p-bis*) del medesimo comma».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

---

**Art. 70.****70.0.42 (testo 2)**

URAS, STEFANO, LAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

1. Nell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico

dovuto all'insularità, è riconosciuto alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 92, le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.».*

---

## Art. 72.

### 72.18 (testo 3)

SANTINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«Al fine di una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "eventi sportivi di sci alpino", è aggiunto il seguente comma 26-bis: "ai fini della realizzazione dei piani degli interventi previsti dai commi primo e diciassettesimo, è in facoltà del commissario (i) operare le riduzioni dei termini come stabilite dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: articolo 60; articolo 61; articolo 62; articolo 74; articolo 79; (ii) ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile n. 50: articolo 97; articolo 183; articolo 188; articolo 189; (iii) ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2007/66/CE, il termine dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. E' altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici".».

---

**Art. 76.****76.0.9 (testo 3)**

LUMIA

*Dopo l'articolo, inserire seguente:***«Art. 76-bis.***(Disposizioni per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno)*

1. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "è posto in liquidazione", sono aggiunte le seguenti: "Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018".

2. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo Statuto prevede la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio



economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012''. All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 200,000 euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020.».

---

## **Art. 79.**

### **79.1 (testo 2)**

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

*Al comma 13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché le modalità con le quali è resa disponibile alla Guardia di Finanza, per i fini di controllo di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati.».*

---

## **Art. 87.**

### **87.2 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 10 gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 10 gennaio 2018».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «279,8 milioni di euro» e sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «370,3 milioni di euro per l'anno 2019, 300,6 milioni di euro per l'anno 2020, 299,1 milioni di euro per l'anno 2021, 299,1 milioni di euro per l'anno 2022, 297,5 milioni di euro per l'anno 2023, 297,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

---

## **Art. 89.**

### **89.78 (testo 2)**

BARANI

*Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6;» aggiungere le seguenti: «attività di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».*

---

### **89.0.6 (testo 3)**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, aggiungere in seguente:*

#### **«Art. 89-bis.**

*(Voucher alla domanda per la diffusione di connessioni ad altissima capacità)*

1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di stato, interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di fornire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 50 Mbps in *upload*, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di *voucher* di importo non superiore a 250 euro.

2. I *voucher* di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei *voucher* viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione

dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei *voucher* riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.».

---

#### Art. 94.

##### **94.Tab.A.9 (testo 2)**

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

*Alla Tabella A, voce: «Ministero degli Affari Esteri», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 500.000;  
2019: - 0;  
2020: - 0.

*Conseguentemente, stato di previsione del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», Missione 1: - Italia in Europa e nel mondo (004), Programma 1.3: Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004), apportare le seguenti variazioni:*

2018

CP: + 500.000;  
CS: + 500,000;

2019

CP: + 0;  
CS: + 0;

2020

CP: + 0;  
CS: + 0.

---

**Art. 95.****95.7 (testo 3)**

LANGELLA, MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Tutela e valorizzazione del Made in Italy)*

1. Al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del *Made in Italy* e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, assegnato un contributo pari a euro 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiamED per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e dello *smart city*».

*Conseguentemente, all'articolo 92, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2020».

**95.0.52 (testo 2)**

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI, PADUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Fondo progettazione enti locali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è istituito il Fondo progettazione degli enti locali destinato al co-finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali di opere destinate in via prioritaria alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge

11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese è ridotta di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 6 e 7, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente delle risorse del Fondo di cui al comma 3 con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 4 sono tenuti a procedere ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 4 la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 18 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG)».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti modifiche:*

2018: – 25.000.000;

2019: – 25.000.000;

2020: – 30.000.000.

---

**Art. 96.****96.0.1 (testo 4)**

SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Disposizioni in materia di investimenti pubblici)*

1. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di *federal building*, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail):

a) è autorizzato, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn-over, all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni di un contingente aggiuntivo di complessive trenta unità di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici;

b) è autorizzato a reclutare un contingente aggiuntivo di trenta unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico-pratiche in materia di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente;

c) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento dell'Istituto, è disciplinato il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere

ai componenti del nucleo, comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettere *a*) e *c*), 2 e 3, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo, limitatamente al comma 1, lettere *a*) e *c*), l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2018, a seicentomila euro e, a decorrere dall'anno 2019 a due milioni di euro».

---

### **96.0.17 (testo 3)**

#### **I RELATORI**

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «Fondo di ristoro finanziario» con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, non altrimenti risarcito o indennizzato, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto nel presente articolo.

3. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e le risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo Nazionale di Garanzia da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del decreto ministeriale del 18 giugno 1998,

n. 238, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019.

---

## Art. 98.

### 98.3 (testo 2)

Luigi MARINO

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di società pubbliche in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestione le attività di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua ogni anno i patrimoni delle società in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è stabilito da un Collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del Collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo con funzioni di presidente, d'intesa tra la società trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve, tra altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L'ammontare del compenso del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il Collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e il 30 per cento è di competenza della società trasferitaria. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente comma sono esenti da qualunque imposta diretta o



indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».

---

### **Art. 101.**

#### **101.0.3 (testo 3)**

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, BERTUZZI, BRUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 394 del 1991)*

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. È istituito, d'intesa con le Regioni Veneto e Emilia Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. L'intesa è stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

b) all'articolo 36, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli";

2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: "o) Capo Spartivento".

2. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1, lettera b) sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 200,000 per l'anno 2018 e a euro 600,000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991».

---

### **101.0.1100/104 (testo 2)**

PANIZZA, LANIECE

*All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è disposta la seguente proroga di termini: le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro, sono prorogate al 31 dicembre 2018».

---

### **101.0.1100/138 (testo 2)**

CONTE, DI GIORGI, VICECONTE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nelle materie di interesse del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di completare il processo di risanamento e riequilibrio economico-finanziario delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché di consentire alle medesime fondazioni di realizzare gli obiettivi previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, sono disposte le seguenti proroghe di termine:

a) All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "entro l'esercizio finanziario 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2019";

b) All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "entro l'esercizio finanziario 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2019"».

---

## **Art. 102.**

### **102.0.6 (testo 2)**

LANZILLOTTA, SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 102-bis.**

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di Azione in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (SI-RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso, nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "l'anno 2017 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 500.000;  
2019: – 500.000;  
2020: – 1.000.000.

---

## **Art. 119.**

### **119.5 (testo 3)**

BARANI

*Dopo il comma 33, inserire i seguenti:*

«33-bis. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche, viene concesso ad ANAS SPA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022».

*Conseguentemente all'articolo 94, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:*

2018: – 32.000.000;

2019: – 32.000.000;

2020: – 32.000.000.

---

**Plenaria****844<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE REFERENTE***(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente TONINI (PD) avverte che sono stati presentanti gli ordini del giorno G/2960/230/5, G/2960/231/5, G/2960/232/5, G/2960/233/5, G/2960/234/5, G/2960/235/5, G/2960/236/5, G/2960/237/5, G/2960/238/5, G/2960/239/5, G/2960/240/5, G/2960/241/5, G/2960/242/5, G/2960/243/5, G/2960/244/5, G/2960/245/5, G/2960/246/5, G/2960/247/5, G/2960/248/5, G/2960/249/5 e G/2960/250/5, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE rivolge un appello alla maggioranza affinché sia garantito il buon andamento dei lavori; rileva, infatti, come la Commissione debba ancora esaminare numerosi testi.

Il vice ministro MORANDO informa la Commissione che l'emendamento 41.0.26, già approvato, contiene una norma di copertura scorretta, in quanto nel 2018 il Fondo in questione non ha le disponibilità necessarie. Deposita quindi un emendamento che assicura la prescritta copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara che l'emendamento sarà posto in votazione come coordinamento al termine lavori insieme a eventuali altri di analogo contenuto.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone di iniziare i lavori con l'esame degli emendamenti del Governo e dei relatori e dei relativi subemendamenti.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sul subemendamento 9.1000/1, che il senatore SANTINI (*PD*) ritira.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sui subemendamenti 9.1000/2, 9.1000/3, 9.1000/4, 9.1000/5, tutti ritirati dal senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*)

Con il parere favorevole della RELATRICE, l'emendamento 9.1000 è posto in votazione, risultando approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE, l'emendamento 26.0.1000 è posto in votazione, risultando approvato.

Il PRESIDENTE osserva come sul testo si sia registrata l'unanimità dei consensi dei componenti della Commissione.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 36.1000/1 è posto in votazione, risultando respinto.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 36.1000/2 è posto in votazione, risultando respinto.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sul subemendamento 36.1000/3, che il senatore MILO (*ALA*) ritira.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*), posto ai voti l'emendamento 36.1000 è approvato.

Il senatore BARANI (*ALA*), fatto proprio il subemendamento 36.1100/1, lo ritira, annunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Con il parere favorevole della RELATRICE, l'emendamento 36.1100 è posto in votazione, risultando, approvato.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento abbia ricevuto il consenso unanime dei componenti della Commissione.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 39.1000/1 viene posto in votazione ed è respinto.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 39.1000/2 è posto in votazione ed è respinto.

Sui subemendamenti 39.1000/3, 39.1000/4 e 39.1000/5 la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario; i subemendamenti sono tutti ritirati dal senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*).

La relatrice ZANONI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sul subemendamento 39.1000/6.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede al Governo di illustrare le motivazioni della contrarietà.

Il vice ministro MORANDO ritiene non opportuna l'operazione di assorbimento nell'organico del Ministero del personale in questione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) precisa che il subemendamento mira a richiamare l'attenzione. In occasione della missione a Pompei, la Commissione istruzione del Senato ha raccolto le doglianze circa la carenza del personale necessario per completare gli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei. La senatrice confida nella sensibilità del Governo, ritenendo quest'ultimo responsabile della mancata approvazione del subemendamento, per il quale sono state predisposte anche altre formulazioni.

Posto in votazione, il subemendamento è respinto.

La RELATRICE esprime parere contrario sul subemendamento 39.1000/7; il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme, evidenziando come, nonostante la grande rilevanza del tema, non siano disponibili i fondi necessari.

Il subemendamento 39.1000/7 è ritirato dal senatore BOCCARDI (*FI-PdL XVII*).

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sul subemendamento 39.1000/8, che il senatore SANTINI (*PD*) ritira.

Con il parere favorevole della RELATRICE, l'emendamento 39.1000 è approvato.

La RELATRICE esprime parere contrario al subemendamento 52.0.1000/1. Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme. Il subemendamento è ritirato dal senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*).

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 52.0.1000/2 è posto in votazione e respinto.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 52.0.1000/3 è posto in votazione e respinto.

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario ai subemendamenti 52.0.1000/4, 52.0.1000/5 e 52.0.1000/6. Tutti i subemendamenti sono ritirati dal senatore MANDELLI (FI-PdL XVII).

Con il parere contrario della RELATRICE, il subemendamento 52.0.1000/7 è posto in votazione e respinto.

La RELATRICE esprime parere contrario al subemendamento 52.0.1000/8. Il senatore SANTINI (PD) fa proprio il subemendamento e lo ritira.

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario al subemendamento 52.0.1000/9. Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme. Il subemendamento viene ritirato dal senatore MANDELLI (FI-PdL XVII).

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 52.0.1000.

Posto ai voti, l'emendamento 52.0.1000 è approvato.

La RELATRICE esprime parere contrario al subemendamento 54.1000/1. Il subemendamento è ritirato dal senatore MANDELLI (FI-PdL XVII).

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 54.1000.

Posto ai voti, l'emendamento 54.1000 è approvato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 54.0.1000/1, 54.0.1000/2, 54.0.1000/3 e 54.0.1000/4 sono posti separatamente in votazione e respinti.

La RELATRICE esprime parere contrario al subemendamento 54.0.1000/5. Il subemendamento è ritirato dal senatore MILO (ALA).

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 54.0.1000/6, 54.0.1000/7 e 54.0.1000/8 sono posti separatamente in votazione e respinti.



La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 54.0.1000.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) e la senatrice RICCHIUTI (*Art. 1-MDP*) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Posto ai voti, l'emendamento 54.0.1000 è approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 57.0.1000.

La senatrice LEZZI (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo; il senatore BOCCARDI (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 57.0.1000 è approvato.

La RELATRICE esprime parere contrario al subemendamento 57.0.1100/1.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 57.0.1100/1, ma chiede ai relatori che sia preso in considerazione ai fini dell'approvazione, trattandosi di iniziativa particolarmente meritoria.

La RELATRICE esprime parere contrario al subemendamento 57.0.1100/2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il subemendamento è ritirato dal senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*).

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 57.0.1100.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) motiva la scelta del Gruppo di astenersi non riguardo agli obiettivi e alla finalità della decisione, quanto per le modalità di attuazione della stessa. Sono, infatti, previsti metodi precisi per l'erogazione di fondi alle associazioni e agli enti culturali; la scelta di adottare una corsia preferenziale per un'associazione specifica, anche se appena istituita, non appare dunque corretta.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) annuncia voto favorevole in considerazione del prestigio della figura di Graziadio Isaia Ascoli. Evidenza, tuttavia, come esistano molte altre analoghe associazioni di promozione e tutela della cultura ebraica. L'assegnazione alla Fondazione di un finanziamento strutturale richiede un controllo attento sulla gestione

dei fondi, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) condivide le osservazioni puntuali del collega Azzollini. Evidenzia come lo specifico profilo dell'attività di formazione qualifichi la Fondazione rispetto alle altre e come l'intervento rappresenti un significativo gesto di attenzione nei confronti del popolo ebraico e della sua cultura.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, Ppl, RI)*) rileva come, a prescindere dalla finalità del finanziamento, sia necessario garantire il rispetto dei requisiti per l'accesso ai fondi pubblici e i necessari controlli; il conferimento di uno stanziamento annuale sembra infatti avvenire sembra prevedere infatti cautele inferiori a quelle generalmente richieste.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda l'esistenza di associazioni e fondazioni ebraiche di tutela dei beni culturali che versano in gravi difficoltà di bilancio. Sottolinea come l'istruzione e la formazione siano già assicurate da altre istituzioni e come i fondi siano assegnati a un'associazione poco nota, mentre altre importanti fondazioni ebraiche svolgono un ruolo fondamentale per la conservazione dei beni culturali.

Posto ai voti, l'emendamento 57.0.1100 è approvato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 58.1000/1, 58.1000/2, 58.1000/3, 58.1000/4, 58.1000/5, 58.1000/6, 58.1000/7, 58.1000/8 e 58.1000/9 sono posti separatamente in votazione e respinti.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario al subemendamento 58.1000/10.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) chiede se il Governo sia a conoscenza del fatto che gli enti locali hanno l'obbligo di erogare il servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, ma che il rimborso riconosciuto per le spese sostenute è in arretrato di oltre due anni, causando squilibri significativi nei bilanci degli enti locali. Ritiene dunque che l'emendamento meriti di essere accolto, in quanto gli enti locali sono costretti a sostenere costi che non vengono finanziati dal Governo.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo in quanto, pur riconoscendo la fondatezza dell'esigenza in questione, aveva proposto una diversa soluzione consistente nella

rinuncia all'esternalizzazione del servizio mensa, che non comporta alcun risparmio, bensì addirittura maggiori oneri di finanza pubblica.

Posto in votazione, il subemendamento 58.1000/10 è respinto.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 58.1000.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) rileva l'inadeguatezza della tecnica legislativa utilizzata, in quanto l'emendamento modifica una legge approvata solo da pochi mesi. Ritene che la disposizione sia foriera di nuovi contenziosi e di nuove disfunzioni che richiederanno ulteriori norme transitorie. Osserva come l'attività di Consip produca un risparmio effettivo e misurabile nell'acquisto di beni, ma non nella prestazione di servizi. Ritene opportuni metodi diversi che garantiscano una liberalizzazione effettiva nella aggiudicazione dei contratti di servizio. Chiede pertanto che la Commissione respinga l'emendamento.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) evidenzia come l'utilizzo da parte degli enti locali di contratti Consip comporti uno sperpero ormai conclamato di fondi pubblici e la violazione della normativa in materia di appalti. Fa presente, inoltre, come il personale impiegato dalle cooperative aggiudicatrici dei contratti di servizio non sia abilitato a svolgere le attività di manutenzione necessarie.

Posto ai voti, l'emendamento 58.1000 è approvato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 58.1100/1 e 58.1100/2 sono posti separatamente in votazione e respinti.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole all'emendamento 58.1100.

Il vice ministro MORANDO fa presente che dopo la presentazione dell'emendamento il Governo ha riscontrato un altro emendamento di iniziativa parlamentare che affronta il medesimo tema in modo più organico. Chiede pertanto che l'emendamento 58.1100 venga accantonato perché in caso di esito positivo delle necessarie verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato e di successiva approvazione dell'emendamento parlamentare, il Governo procederà al ritiro.

Il presidente TONINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 58.1100, purché la richiesta del Governo possa ritenersi un caso eccezionale.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 68.1000/1 è posto in votazione e respinto.

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario al subemendamento 68.1000/2.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) ritiene che l'emendamento 68.1000 presentato dal Governo presenti alcune criticità sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, prevedendo la trasmissione in modo automatico di informazioni sensibili.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che il subemendamento 68.1000/2 rappresenti l'impostazione tecnicamente più corretta. Esprime pertanto parere favorevole.

La RELATRICE, modificando il parere precedentemente espresso, formula parere favorevole.

Posto in votazione, il subemendamento 68.1000/2 è approvato.

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere favorevole sulla nuova formulazione del subemendamento 68.1000/3 (testo 2).

Il senatore URAS (Misto-Misto-CP-S) sottolinea i profili più significativi della disposizione in questione, che mira a ridurre il peso di *ticket* e *superticket* sanitari per i soggetti vulnerabili sotto i profili sociale e sanitario. La disposizione amplia la platea delle esenzioni su tutto il territorio nazionale, superando le disomogeneità proprie della situazione attuale e assicurando un sostegno significativo al Fondo sanitario nazionale, oggetto in anni recenti di aggressioni per ragioni di finanza pubblica. Ritiene che la disposizione in questione sia un segnale al tempo stesso politico e di attenzione sociale.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) annuncia l'astensione, poiché un tema di grande importanza viene affrontato in modo parziale, lasciando irrisolti i problemi di tipo strutturale.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) ritiene che il meccanismo di abolizione del *superticket* proposto dal proprio Gruppo costituisca una soluzione più equa e che la disposizione aumenterà il divario tra le Regioni. Sottolinea come la vulnerabilità da prendere in considerazione non sia quella sociale e sanitaria bensì quella economica, proponendo di utilizzare lo strumento dell'ISEE e di stanziare ulteriori fondi, ad esempio quelli destinati dal Ministro della salute ad ospitare la sede dell'Agenzia europea del farmaco.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) ringrazia il senatore Uras e il Governo, evidenziando come lo stanziamento previsto abbia carattere crescente e strutturale. Aggiunge al subemendamento la firma propria insieme a quella degli altri componenti del proprio Gruppo.

La senatrice LEZZI (*M5S*) annuncia l'astensione del proprio Gruppo, evidenziando come la prima versione del subemendamento presentato dal senatore Uras fosse più corretta perché individuava con chiarezza i beneficiari dell'esenzione. Ritiene che la disposizione affidi alle Regioni il compito di decidere i tagli necessari a sostenere i costi, creando discriminazioni mortificanti. Data la delicatezza dell'argomento, osserva che sarebbe stata più corretta una riformulazione del testo da parte dei relatori in luogo di una presentazione da parte di singoli senatori che si presta ad usi elettorali e propagandistici.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) annuncia l'astensione del Gruppo in considerazione della inopportunità della tecnica legislativa utilizzata, in quanto il subemendamento viene agganciato a un emendamento di contenuto diverso.

Il senatore BARANI (*ALA*), nell'annunciare voto favorevole, considera fuori luogo le critiche a fronte di uno stanziamento integrativo di 220 milioni di euro. Sottolinea come le Regioni abbiano comunque la possibilità di concedere ulteriori benefici ove lo ritengano opportuno.

Appone, insieme ai senatori LANGELLA (*ALA*) e MILO (*ALA*), la propria sottoscrizione al subemendamento, manifestando la stessa intenzione rispetto a tutti gli emendamenti del senatore Uras, ritenuti molto seri e strutturati.

Il senatore LAI (*PD*) aggiunge la propria firma al subemendamento e fa appello a una riflessione più approfondita, evidenziando come la competenza regionale nella materia in esame renda il tema particolarmente complesso. Ritiene opportuno un ulteriore approfondimento laddove sia utile a raggiungere l'unanimità dei consensi sul testo.

I senatori PAGLIARI (*PD*), STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*), RUTA (*PD*), FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e MOLINARI (*Misto-Idv*) appongono la propria sottoscrizione al subemendamento.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto in votazione, il subemendamento 68.1000/3 (testo 2) è approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE, l'emendamento 68.1000, come subemendato, è posto in votazione e approvato.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 72.1000/1 è posto in votazione e respinto.

La RELATRICE esprime parere contrario sul subemendamento 72.1000/2, che il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sul subemendamento 72.1000/3.

Posto in votazione, il subemendamento è respinto.

La RELATRICE esprime parere contrario sul subemendamento 72.1000/4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) evidenzia come il subemendamento in questione miri a risolvere il problema dell'ammissione degli enti locali all'estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, il cui tasso di interesse attualmente è di circa il 5 per cento. Ritiene che agli enti locali debba essere riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di liquidità presso istituti di credito a condizioni più favorevoli. Ritiene che il quadro normativo attuale sia vessatorio e che l'utilizzo da parte di Cassa depositi e prestiti delle risorse raccolte non sia sempre trasparente.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), nell'esprimere la propria stima per il collega Ceroni e per il suo impegno a favore degli enti locali, fa presente che il tema in discussione richiede la considerazione di un ampio spettro di questioni che rendono non semplice l'individuazione di un punto di equilibrio. La Cassa depositi e prestiti è infatti un investitore presente sia sul fronte pubblico che su quello privato, che assicura tutela prioritaria ai cittadini risparmiatori rispetto agli enti locali.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 72.1000/4, con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 72.1000/5, 72.1000/6 e 72.1000/7.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 72.1000.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 72.1000 è approvato.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sul subemendamento 74.0.2000/1. Posto in votazione, il subemendamento è respinto.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sul subemendamento 74.0.2000/2.

Il senatore SANTINI (*PD*) dopo averlo fatto proprio, ritira il subemendamento 74.0.2000/2.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sul subemendamento 74.0.2000/3.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), dopo averlo fatto proprio, ritira il subemendamento 74.0.2000/3.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sul subemendamento 74.0.2000/4. Il subemendamento viene ritirato dal senatore MILO (*ALA*).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 74.0.2000.

La senatrice LEZZI (*M5S*), il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*), la senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) e il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) annunciano l'astensione dalla votazione.

Posto in votazione, l'emendamento 74.0.2000 è approvato.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sul subemendamento 89.1000/1. Il subemendamento viene ritirato dal senatore SANTINI (*PD*).

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con votazioni separate, i subemendamenti 89.1000/2, 89.1000/3, 89.1000/4, 89.1000/5 e 89.1000/7.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sul subemendamento 89.1000/6. Il subemendamento viene ritirato dal senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sul subemendamento 89.1000/8.

Il subemendamento viene ritirato dal senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale annuncia la presentazione di un ordine del giorno.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 89.1000.

Posto in votazione, l'emendamento 89.1000 è approvato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 89.0.1000/1 e 89.0.1000/2 sono posti in votazione separata e respinti.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 89.0.1000.

Il Vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) annuncia l'astensione dalla votazione.

Posto in votazione, l'emendamento 89.0.1000 è approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sul subemendamento 101.0.1000/1.

Il Vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) chiede al rappresentante del Governo di chiarire il contenuto del subemendamento.

Il vice ministro MORANDO specifica che quella in esame è una mera precisazione tecnica.

Posto in votazione, il subemendamento 101.0.1000/1 è approvato.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 101.0.1000/2 è posto in votazione e respinto.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sul subemendamento 101.0.1000/3. Il subemendamento viene ritirato dal senatore MILO (*ALA*).



La relatrice ZANONI (*PD*) annuncia parere favorevole sul subemendamento 101.0.1000/4, previa riformulazione volta a prevedere uno stanziamento a partire dal solo anno 2019.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva che è stato ritenuto ammissibile un subemendamento presentato in relazione a un emendamento di contenuto diverso.

La senatrice LEZZI (*M5S*) ritiene inaccettabile la decisione di considerare ammissibile il subemendamento in questione, sottolineando come il termine di scadenza degli emendamenti al disegno di legge di bilancio si sia sovrapposto ai lavori sul decreto fiscale. Rileva come tutti gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo siano stati respinti e chiede la riapertura dei termini per la presentazione dei subemendamenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda come le opposizioni abbiano dimostrato grande rispetto per la gestione dei lavori e contribuito al buon andamento dell'attività della Commissione; invoca il rispetto delle regole e chiede chiarimenti da parte della presidenza, ritenendo che tutti i componenti della Commissione avrebbero dovuto essere informati della possibilità di presentare subemendamenti non collegati per contenuto all'emendamento di riferimento per le opportune determinazioni.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti sulla riformulazione proposta dalla relatrice.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), nel sottolineare il comportamento esemplare dell'opposizione nel corso dei lavori, invita a considerare il merito e l'importanza per il Paese dell'ente in questione, esortando a trovare un punto di equilibrio in quella che è l'ultima legge di bilancio della legislatura.

Il senatore MILO (*ALA*) ringrazia la senatrice Bonfrisco per aver colto il senso della proposta e sottolinea l'importanza dell'iniziativa.

La senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) ritiene il subemendamento in esame particolarmente rilevante in quanto, nella ricerca scientifica e farmacologica, la genetica rappresenta il futuro e richiede il necessario sostegno economico. Appone quindi la propria firma al subemendamento.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) chiede che il subemendamento sia dichiarato inammissibile.

Il presidente TONINI ricorda che il subemendamento è stato presentato nei termini prescritti. Pur riscontrando l'assenza di attinenza rispetto all'emendamento di riferimento, fa presente che i tempi di lavoro ristretti

hanno impedito lo svolgimento di uno scrutinio di questo tipo per i subemendamenti.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) suggerisce di trasformare il contenuto del subemendamento in un emendamento dei relatori che, data l'importanza della materia, potrebbe essere approvato dalla Commissione all'unanimità.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Azzollini per la proposta ipotizzando l'accantonamento del subemendamento al fine di individuare una sua diversa collocazione.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) evidenzia perplessità circa la finalità della disposizione, in quanto sembrerebbe che l'Istituto nazionale di genetica molecolare abbia maturato un avanzo di bilancio.

La senatrice LEZZI (*M5S*) precisa di aver posto un problema di carattere generale circa le modalità di presentazione dei subemendamenti e chiede il ritiro del subemendamento.

Il presidente TONINI dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 18,25.*

Con riferimento al subemendamento 101.0.1000/4, il presidente TONINI informa la Commissione della disponibilità dei proponenti, a che la proposta venga riformulata come emendamento aggiuntivo all'articolo 101 a firma dei relatori.

Il senatore MILO (*ALA*), nel ritirare il subemendamento 101.0.1000/4, invita la Commissione a soffermarsi sulla rilevanza sostanziale della proposta, che finanzia l'Istituto nazionale di genetica molecolare, andando oltre questioni di natura meramente formale.

La senatrice LEZZI (*M5S*) osserva che gli accordi politici precedentemente definiti non prevedevano la presentazione di ulteriori emendamenti da parte dei relatori che non fossero delle riformulazioni di proposte già esistenti.

Osserva quindi, criticamente, che, dallo stato dei fatti, risulta che al gruppo ALA sia stata concessa una maggiore possibilità di intervento rispetto agli altri Gruppi nella riformulazione e nella valutazione degli emendamenti.

Il presidente TONINI rileva che non sussistono ulteriori margini per una mediazione politica.

Interviene quindi il senatore BARANI (*ALA*), puntualizzando i termini degli accordi politici intercorsi tra i Gruppi in relazione alla presentazione di ulteriori proposte, ribadendo l'importanza e la delicatezza delle tematiche evocate dal subemendamento 101.0.1000/4 ed osservando che quei gruppi che si oppongono ad un importante contributo al settore della ricerca dovranno assumersi precise responsabilità politiche.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 101.0.1000 nel testo risultante dai subemendamenti approvati.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), osservando che l'emendamento in questione introduce una fattispecie di contabilità speciale in aperto contrasto con le ultime riforme in materia di bilancio dello Stato e rilevando che sarebbe comunque possibile assicurare il benessere del personale della Difesa senza ricorrere a interventi fuori bilancio.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) si pone criticamente sui contenuti dell'emendamento 101.0.1000. La proposta, peraltro, violerebbe, a suo avviso, uno specifico accordo politico in base al quale la legge di bilancio non sarebbe dovuta essere strumento di modifica dei codici vigenti, tra cui si colloca anche quello dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Dopo essersi pronunciata criticamente sui comportamenti tenuti nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo, dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Previo parere favorevole del RELATORE e del vice ministro MORANDO, l'emendamento 101.0.1000 risulta approvato.

Sempre con il parere favorevole dei relatori GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e Magda Angela ZANONI (*PD*) viene approvato altresì l'emendamento 106.Tab.4.1000.5.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), chiedendo delucidazioni sulle ordine delle votazioni.

Replica il PRESIDENTE, precisando che la Commissione procederà all'esame dell'emendamento 101.0.1100 e dei subemendamenti ad esso riferiti. Successivamente, dopo un'interruzione dei lavori per ulteriori approfondimenti, si proseguirà con l'esame delle riformulazioni e degli ultimi emendamenti accantonati.

Interviene anche la senatrice BULGARELLI (*M5S*), rilevando che evidenti principi di correttezza istituzionale suggerirebbero di esaminare le proposte emendative del Governo solo al termine dell'esame degli

emendamenti di iniziativa parlamentare, ponendosi criticamente su quanto poc'anzi prospettato dal Presidente.

La Commissione procede quindi all'esame dell'emendamento 101.0.1100 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira i subemendamenti 101.0.1100/34 ed 101.0.1100/46.

Con il parere contrario del relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e del vice ministro MORANDO, sono quindi respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 101.0.1100/1, 101.0.1100/2, 101.0.1100/3, 101.0.1100/4, 101.0.1100/5, 101.0.1100/6, 101.0.1100/7 e 101.0.1100/8.

Risulta quindi ritirata dal proponente la proposta 101.0.1100/9.

Con il parere contrario del relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e del vice ministro MORANDO, la Commissione respinge i subemendamenti 101.0.1100/10 e 101.0.1100/11.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) esprime parere contrario anche sulla proposta 101.0.1100/12.

Il vice ministro MORANDO, osserva che, dopo ulteriori riflessioni, la proposta in questione potrebbe invece incontrare l'avviso favorevole del Governo, in quanto volta a mitigare evidenti problemi di natura sociale. La normativa vigente, infatti, imporrebbe, in relazione alle concessioni per la manutenzione della rete autostradale, di aumentare dal 60 all'80 per cento gli affidamenti tramite procedura concorsuale, con conseguente diminuzione, dal 40 al 20 per cento di quelli assegnati tramite assegnazione diretta. Considerati però, gli effetti sia dal punto di vista economico che occupazionale, potrebbe essere opportuno fare avvenire tale passaggio in maniera più graduale, come prospettato dal subemendamento in esame.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) si associa alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo.

Il senatore MILO (*ALA*), nel rammentare la particolare delicatezza del tema e nonché precedenti intese politiche in favore di un orientamento contrario, suggerisce un temporaneo accantonamento della proposta, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il vice ministro MORANDO, preso atto di quanto osservato dal senatore Milo riformula il proprio orientamento in senso contrario.

Interviene il senatore CIOFFI (*M5S*), stigmatizzando l'orientamento ondivago mostrato dal rappresentante del Governo e sottolineando la particolare delicatezza della problematica in questione, connotata altresì da un criticabile atteggiamento assunto dalle formazioni sindacali, che pretenderebbero di tutelare i lavoratori difendendo gli interessi dei concessionari. Considerati il valore degli investimenti e le ricadute sulle tariffe applicate ai consumatori, sarebbe comunque auspicabile, a suo avviso, che il 100 per cento delle concessioni avvenisse tramite apposita procedura di gara e, sotto questo aspetto, l'orientamento contrario del Governo sul subemendamento 101.0.1100/12 non può che essere condiviso.

Il senatore BORIOLI (*PD*), nell'apprezzare le considerazioni svolte dal vice ministro Morando, precisa che la *ratio* sottesa al subemendamento 101.0.111/12 era quella di salvaguardare le posizioni di molti lavoratori del settore, che già hanno reagito con numerosi scioperi ai licenziamenti preannunciati a seguito dell'applicazione della nuova normativa.

Il senatore SANTINI (*PD*), preso atto delle risultanze del dibattito, ritira quindi il subemendamento 101.0.1100/12.

Con il parere contrario del relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e del vice ministro MORANDO, vengono successivamente respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 101.0.1100/13, 101.0.1100/14 e 101.0.1100/15.

Con riferimento al subemendamento 101.0.1100/16, il RELATORE osserva che l'orientamento potrebbe essere favorevole a patto che venga riformulato nel senso di aggiungere, alla lettera *e*), il seguente periodo: «sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233».

I proponenti accolgono la proposta del relatore, riformulando in tal senso il subemendamento 101.0.1100/16 (101.0.1100/16 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il subemendamento 101.0.1100/16 (testo 2) risulta quindi approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono quindi parere favorevole sul subemendamento 101.0.1100/17.

Si pronunciano in senso favorevole sulla proposta anche i senatori BULGARELLI (*M5S*), VICARI (*AP-CpE-NCD*) e ARRIGONI (*LN-Aut*).

Posto ai voti, il subemendamento 101.0.1100/17 viene infine approvato dalla Commissione.

Vengono quindi ritirati, dai rispettivi proponenti i subemendamenti 101.0.1100/18 e 101.0.1100/19.

Con il parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, la Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti 101.0.1100/20 e 101.0.1100/21.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) fa proprio il subemendamento 101.0.1100/22, e lo ritira.

Il RELATORE esprime parere contrario sul subemendamento 101.0.1100/23.

Il vice ministro MORANDO si associa al relatore Gualdani, osservando altresì che la *ratio* sottesa alla proposta in esame potrebbe essere meglio soddisfatta dal successivo subemendamento 101.0.1100/24, opportunamente riformulato con la sostituzione delle parole «31 dicembre 2019» con le seguenti «30 giugno 2019», e con la sostituzione delle parole «31 dicembre 2018» con le seguenti: «1° dicembre 2018».

Preso atto di quanto osservato dal rappresentante del Governo i proponenti riformulano il subemendamento 101.0.1100/24, nel senso da questi indicato (101.0.1100/24 (testo 2) pubblicato in allegato).

Al subemendamento 101.0.1100/24 (testo 2) aggiungono quindi la propria firma i senatori BOCCA (*FI-PdL XVII*), MANDELLI (*FI-PdL XVII*), AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), BOCCARDI (*FI-PdL XVII*), CERONI (*FI-PdL XVII*), Simona VICARI (*AP-CpE-NCD*), ARRIGONI (*LN-Aut*), VICECONTE (*AP-CpE-NCD*), CANDIANI (*LN-Aut*), Raffaella BELLOT (*Misto-Fare!*) e CENTINAIIO (*LN-Aut*).

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 101.0.1100/23.

Con il parere favorevole del relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e del rappresentante del GOVERNO il subemendamento 101.0.1100/24 (testo 2) viene infine approvato dalla Commissione.

Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti i subemendamenti 101.0.1100/25, 101.0.1100/26 e 101.0.1100/27.

Il RELATORE esprime avviso favorevole sul subemendamento 101.0.1100/28.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) domanda delucidazioni sui contenuti della proposta.

Replica il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dando conto degli interventi effettuati dal subemendamento in materia di giustizia amministrativa.

Il vice ministro MORANDO osserva che le ragioni alla base del subemendamento 101.0.1100/28 potrebbero meglio essere soddisfatte dal subemendamento 101.0.1100/130, meglio formulato da un punto di vista tecnico.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), preso atto dei rilievi mossi dal rappresentante del Governo, ritira il subemendamento 101.0.1100/28 e aggiunge la propria firma al subemendamento 101.0.1100/130.

Al subemendamento 101.0.1100/130 aggiungono altresì la propria firma i senatori BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) fa proprio il subemendamento 101.0.1100/29, e lo ritira.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO sono poi respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 101.0.1100/30, 101.0.1100/31 e 101.0.1100/32.

Risultano invece ritirate, dai rispettivi proponenti, le proposte 101.0.1100/33 e 101.0.1100/35.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO la Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti 101.0.1100/36, 101.0.1100/37 e 101.0.1100/38.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) esprime quindi parere favorevole sul subemendamento 101.0.1100/39.

Il vice ministro MORANDO esprime, del pari, avviso favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 101.0.1100/39, risulta approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO risultano invece respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 101.0.1100/40, 101.0.1100/41 e 101.0.1100/42, 101.0.1100/43, 101.0.1100/44 e 101.0.1100/45.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 101.0.1100/47, il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), ponendo l'accento sulla necessità di prevedere una disciplina specifica relativa alla proroga,

per le unità immobiliari destinate alle attività produttive, della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 63 del 2013. L'attuale disciplina, infatti, equipara inopportunamente i predetti immobili a quelli adibiti ad uso abitativo.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO vengono respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 101.0.1100/47, 101.0.1100/48, 101.0.1100/49 e 101.0.1100/50.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 101.0.1100/51, il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), ribadendo l'opportunità di disapplicare la sanzione pecuniaria per mancato rispetto del saldo finale di competenza 2016 nei comuni con popolazione fino a mille abitanti e osservando che il subemendamento comporterebbe, qualora approvato, degli oneri praticamente irrisori.

Previo parere contrario del relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e del vice ministro MORANDO la Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti 101.0.1100/51, 101.0.1100/52, 101.0.1100/53 e 101.0.1100/54, 101.0.1100/55 e 101.0.1100/56.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) esprime parere contrario sul subemendamento 101.0.1100/57.

Si associa il vice ministro MORANDO, precisando che l'avviso contrario del Governo è in linea con gli orientamenti espressi su precedenti emendamenti aventi ad oggetto le concessioni demaniali marittime.

Dissente il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), osservando che la proposta a sua firma garantirebbe, invece, gli operatori balneari in un delicato periodo transitorio.

L'oratore si pone inoltre criticamente sulle iniziative assunte dal Governo italiano, volte, a suo avviso, a non fornire opportuna tutela agli operatori balneari a fronte di iniziative in senso contrario poste in essere da altri Paesi europei, come la Spagna e il Portogallo.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), nel riconoscere la particolare complessità delle tematiche inerenti le concessioni balneari, osserva invece che appare più che opportuno espletare le necessarie procedure di gara per l'affidamento delle medesime.

Posto ai voti, il subemendamento 101.0.1100/57, viene respinto dalla Commissione.

Risultano del pari respinti con separate votazioni, previo avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 101.0.1100/58, 101.0.1100/59 e 101.0.1100/60.



Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono quindi parere favorevole sui subemendamenti 101.0.1100/61 e 101.0.1100/62, di identico contenuto, che, posti congiuntamente ai voti, risultano approvati.

Con il parere contrario del relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e del vice ministro MORANDO risultano invece respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 101.0.1100/63 e 101.0.1100/64.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario anche sul subemendamento 101.0.1100/65.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) invita la Commissione e il rappresentante del Governo a prendere in particolare considerazione il subemendamento 101.0.1100/65, stante la particolare delicatezza delle tematiche ad esso sottese.

Si associa la senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*), sottolineando come la proposta sia particolarmente attenzionata dalle categorie interessate.

Posto ai voti, il subemendamento 101.0.1100/65 risulta respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO viene anche respinto il subemendamento 101.0.1100/66.

Sono quindi ritirate dai rispettivi proponenti le proposte 101.0.1100/67, 101.0.1100/68, 101.0.1100/69, 101.0.1100/70, 101.0.1100/71 e 101.0.1100/72.

Risulta invece respinto il subemendamento 101.0.1100/73.

Preso atto dell'avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) fa proprio il subemendamento 101.0.1100/74, e lo ritira.

Con il parere contrario del relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e del vice ministro MORANDO è quindi respinto il subemendamento 101.0.1100/75.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono avviso contrario anche sui subemendamenti 101.0.1100/76 e 101.0.1100/77, di identico contenuto.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) si pone criticamente sull'orientamento espresso dal rappresentante del Governo, ribadendo la validità delle motivazioni alla base della proposta e sottolineando le negative ricadute economiche che deriveranno dalla sua mancata approvazione.

Interviene anche la senatrice MORONESE (*M5S*), preannunciano il voto di astensione.

Posti ai voti, i subemendamenti 101.0.1100/76 e 01.0.1100/77 risultano respinti.

Dopo il ritiro, da parte dei rispettivi proponenti, delle proposte 101.0.1100/78 e 101.0.1100/80, la Commissione respinge, previo avviso contrario del relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e del vice ministro MORANDO, i subemendamenti 101.0.1100/79, 101.0.1100/81, 101.0.1100/82, 101.0.1100/83, 101.0.1100/84 e 101.0.1100/85.

Risultano, quindi, ritirati dai rispettivi proponenti i subemendamenti 101.0.1100/86, 101.0.1100/87, 101.0.1100/88 e 101.0.1100/89.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sulle proposte 101.0.1100/90 e 101.0.1100/91, che, poste separatamente ai voti, risultano respinte dalla Commissione.

Con l'avviso favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene invece approvata la proposta 101.0.1100/92.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e il vice ministro MORANDO esprimono successivamente parere contrario sulle proposte 101.0.1100/93, 101.0.1100/94, 101.0.1100/95 e 101.0.1100/96, che, poste separatamente ai voti, vengono respinte dalla Commissione.

Il RELATORE si pronuncia in senso contrario anche sul subemendamento 101.0.1100/97.

Si associa il vice ministro MORANDO, rilevando la difficoltà ad acquisire sul punto una relazione tecnica da poter verificare positivamente.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) primo firmatario della proposta, nel ribadire l'assoluta rilevanza delle tematiche ad essa sottese, la ritira, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/2960/250/5, che ne recepisce i contenuti.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sui subemendamenti 101.0.1100/98, 101.0.1100/99 e 101.0.1100/100 (testo 2).

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 101.0.1100/100 (testo 2), il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*), osservando che la mancata approvazione della proposta comporterebbe, in attuazione del decreto-legge n. 73 del 2017, l'esclusione dagli asili nido e dalla scuola dell'infanzia di tutti i bambini da 0 a 6 anni i cui genitori non siano riusciti a presentare la prescritta documentazione sull'avvenuta vaccinazione entro la data del 10 marzo. Si produrrebbe, pertanto, l'ingiustificata interruzione dell'anno scolastico per migliaia di bambini, a seguito di proble-

matiche squisitamente burocratiche, in aperto contrasto con le finalità delle norme istitutive della scuola dell'infanzia.

Alle considerazioni svolte dal senatore Arrigoni si associa la senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), sottolineando contestualmente le numerose e penetranti criticità presenti nell'impianto normativo predisposto dal decreto-legge n. 73 del 2017.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 101.0.1100/100 (testo 2), anche la senatrice LEZZI (*M5S*), rimarcando l'opportunità di garantire il completamento dell'anno scolastico già iniziato e ponendo altresì l'accento sull'assoluta inadeguatezza delle misure previste dal decreto-legge n. 73 del 2017.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge, infine, i subemendamenti 101.0.1100/98, 101.0.1100/99 e 101.0.1100/100 (testo 2).

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 101.0.1100/101 e 101.0.1100/102 sono respinti della Commissione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritira il subemendamento 101.0.1100/103.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) manifesta un parere favorevole sul subemendamento 101.0.1100/104 (testo 2) riformulato con l'inserimento delle parole: «di un importo non superiore a 25.000 euro» dopo le parole: «fondi europei».

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede un ripensamento da parte del relatore e del Governo rispetto alla riformulazione proposta, ricordando che l'argomento è stato già affrontato nell'ambito del decreto-legge n. 148 del 2017. Segnala infatti che la soglia di 25.000 euro rischia di essere troppo elevata, al punto da non ostacolare le truffe sui fondi europei.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) rammenta a sua volta le misure già approvate nel suddetto decreto-legge n. 148, nel quale la soglia è stata fissata a 5.000 euro. Coglie poi l'occasione per segnalare che durante le audizioni svolte in Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, è emerso che organizzazioni mafiose utilizzano tale meccanismo per incrementare i propri affari. Reputa quindi eccessivo l'innalzamento del limite a 25.000 euro, in quanto il certificato antimafia non verrà più presentato da nessuno. Sollecita a sua volta i relatori e il Governo ad un ulteriore approfondimento.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel sottoscrivere il subemendamento 101.0.1100/104, tiene a sottolineare che il proprio Gruppo ha un approccio culturale ben diverso rispetto ai Gruppi del Movimento 5 Stelle e Articolo 1 – Movimento democratico e progressista, avendo optato per una misura pragmatica.

Anche il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrivere il subemendamento 101.0.1100/104.

La senatrice LEZZI (*M5S*) rivendica l'impostazione del proprio Gruppo, assai distante da quella dei firmatari del subemendamento nonché da quella dei relatori e del Governo. Sottolinea peraltro criticamente che il nuovo Codice antimafia è stato modificato di recente, subito dopo la sua entrata in vigore. Nel ritenere comunque che l'approccio delle forze politiche contro la mafia non dovrebbe essere divergente, afferma che il proprio Gruppo mira a tutelare chi riceve onestamente i contributi europei. Preannuncia peraltro la richiesta di verificare il numero legale in occasione della votazione.

Il senatore RUTA (*PD*), nel comprendere lo spirito della proposta subemendativa, si augura che essa possa realmente affrontare le difficoltà degli agricoltori e delle Prefetture, considerata la volontà comune di fronteggiare in maniera decisa il fenomeno delle mafie. Ritiene tuttavia che, in effetti, la soglia di 25.000 euro sia eccessiva, in quanto interesserebbe aziende agricole di una certa dimensione. Reputa perciò che l'esigenza di risolvere le criticità del settore debba essere bilanciata con la necessità di tenere alta la soglia di attenzione nei confronti delle mafie e suggerisce di fissare un limite di 10.000 euro in fase transitoria.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), precisa che il subemendamento tenta di agevolare gli agricoltori di montagna situati in luoghi svantaggiati e rigetta pertanto le critiche avanzate.

Il senatore LANGELLA (*ALA*) si dichiara a favore del subemendamento, come riformulato, poiché aiuta i piccoli e medi agricoltori. Sottoscrive pertanto il subemendamento 101.0.1100/104 (testo 2), unitamente al senatore BARANI.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) fa notare che occorre tener conto dell'ammontare dei contributi della politica agricola comune, solitamente molto bassi, per cui la soglia di 25.000 euro potrebbe risultare eccessiva.

Verificato il prescritto numero di senatori, su richiesta della senatrice LEZZI (*M5S*), la Commissione approva il subemendamento 101.0.1100/104 (testo 2).

Con successive votazioni, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge i subemendamenti 101.0.1100/105 e 101.0.1100/106.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e il vice ministro MORANDO manifestano un parere contrario sul subemendamento 101.0.1100/107.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 101.0.1100/107, ricordando che due anni fa è stata prorogata la durata degli assegni di ricerca da 4 a 6 anni poiché erano in scadenza e non vi erano prospettive di carriera per i ricercatori interessati. Nel far presente come attualmente si ponga nuovamente il problema della scadenza di tali contratti in assenza di prosecuzioni di carriera, paventa il rischio di generare, oltre al precariato, anche disoccupazione, a seguito dell'espulsione dal sistema di tali giovani ricercatori. Evidenzia pertanto che il subemendamento in questione proroga ulteriormente detti contratti al 31 dicembre 2019, senza oneri aggiuntivi in quanto gli assegni di ricerca risultano pagati attraverso i fondi dei relativi progetti.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) concorda con le affermazioni del senatore Bocchino, sottolineando con preoccupazione il collasso in cui rischia di trovarsi il sistema universitario. Precisa comunque che il meccanismo delle proroghe non rappresenta la strada migliore, ma riconosce che occorre offrire tempestivamente delle soluzioni in assenza di prospettive di reclutamento, anche per scongiurare la fuga di cervelli all'estero.

Il senatore BARANI (*ALA*) segnala che il proprio Gruppo è stato di fatto costretto a ritirare un emendamento che stanziava risorse apposite, agganciandosi peraltro correttamente all'articolo 101 inerente l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Invita pertanto a non strumentalizzare la questione tanto più che, durante l'*iter*, sono state poste anche argomentazioni di pura forma, nonostante sia proprio la proposta 101.0.1100 del Governo a risultare potenzialmente estranea alla materia.

Il vice ministro MORANDO ribadisce il parere contrario sul subemendamento 101.0.1100/107, per l'assenza di una relazione tecnica bollinata. Osserva comunque che sul tema dei ricercatori sono state esaminate attentamente altre proposte parlamentari, per le quali si è tentato di acquisire una relazione tecnica. Sottolinea peraltro che il subemendamento in questione ha effetti onerosi.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) puntualizza al senatore Barani che la proposta ritirata dal suo Gruppo non aveva nulla a che fare con l'articolo 101.

Verificato il prescritto numero di senatori, su richiesta della senatrice LEZZI (*M5S*), la Commissione respinge il subemendamento 101.0.1100/107.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO manifestano un parere contrario anche sul subemendamento 101.0.1100/108.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 101.0.1100/108, che allunga la durata dell'abilitazione scientifica nazionale da 6 a 10 anni. In proposito, rileva criticamente come all'elevato numero di abilitati non sia corrisposto un altrettanto elevato numero di chiamate nei ruoli di professore associato e ordinario, i quali peraltro sono in costante calo. Si domanda perciò quali siano le ragioni per cui l'abilitazione deve essere sottoposta ad una scadenza, tanto più che le chiamate non vengono effettuate a causa dell'assenza di risorse.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) si associa alle dichiarazioni del senatore Bocchino, segnalando peraltro l'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 101.0.1100/108. Giudica del resto umiliante lo stato in cui versano gli abilitati, i quali hanno superato selezioni dure prive tuttavia di un seguito nei ruoli dell'università. Chiede peraltro di verificare il numero legale in occasione della votazione.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione respinge il subemendamento 101.0.1100/108.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO si esprimono in senso contrario sul subemendamento 101.0.1100/109.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 101.0.1100/109, sottolineando la necessità di prorogare i termini per il pagamento dei tributi sospesi a beneficio dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

Con separate votazioni, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge i subemendamenti 101.0.1100/109, 101.0.1100/110, 101.0.1100/111, 101.0.1100/112 e 101.0.1100/113.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e il vice ministro MORANDO manifestano un parere contrario sul subemendamento 101.0.1100/114.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 101.0.1100/114, che interviene per rendere efficace la

misura agevolativa denominata «zona franca urbana», nella prospettiva di incentivare nuove aziende ad insediarsi nei territori interessati.

Posto ai voti, il subemendamento 101.0.1100/114 è respinto dalla Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 101.0.1100/115, 101.0.1100/116 e 101.0.1100/117.

Il senatore LANGELLA (*ALA*) ritira il subemendamento 101.0.1100/118.

Il RELATORE si esprime in senso contrario sul subemendamento 101.0.1100/119.

Il vice ministro MORANDO precisa che le disposizioni contenute nella proposta subemendativa in questione sono già comprese in un apposito decreto del Ministro dell'interno.

Posto ai voti, il subemendamento 101.0.1100/119 è respinto dalla Commissione.

Previ pareri contrari del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con successive votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 101.0.1100/120 e 101.0.1100/121, su cui prende la parola il senatore CIOFFI per sottolineare le difficili condizioni del trasporto pubblico locale.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) ritira il subemendamento 101.0.1100/122.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) si esprime in senso favorevole sugli identici subemendamenti 101.0.1100/123, 101.0.1100/124, 101.0.1100/125 e 101.0.1100/126.

Si associa il vice ministro MORANDO, che risponde anche ad un quesito della senatrice LEZZI (*M5S*) precisando di non ritenere necessaria la relazione tecnica.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici subemendamenti 101.0.1100/123, 101.0.1100/124, 101.0.1100/125 e 101.0.1100/126 sono approvati dalla Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge il subemendamento 101.0.1100/127,

nonché, con separata votazione, gli identici subemendamenti 101.0.1100/128 e 101.0.1100/129.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva invece il subemendamento 101.0.1100/130.

Accedendo all'invito del RELATORE, il senatore SANTINI (*PD*) sottoscrive e ritira i subemendamenti 101.0.1100/131 e 101.0.1100/132.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a successive votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 101.0.1100/133, 101.0.1100/134 e 101.0.1100/135.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e il vice ministro MORANDO manifestano un parere contrario sul subemendamento 101.0.1100/136, che viene posto ai voti e respinto.

Il RELATORE manifesta un parere contrario anche sui subemendamenti 101.0.1100/137 e 101.0.1100/138, identici tra loro.

Il vice ministro MORANDO precisa che il parere contrario è motivato dall'assenza di relazione tecnica.

Posti congiuntamente in votazione, i subemendamenti 101.0.1100/137 e 101.0.1100/138 sono respinti dalla Commissione.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge altresì il subemendamento 101.0.1100/139.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e il vice ministro MORANDO manifestano un avviso contrario sul subemendamento 101.0.1100/140.

Il senatore RUTA (*PD*) fa notare che la proposta subemendativa 101.0.1100/140 proroga i termini in materia di apparecchi da intrattenimento e domanda se sia possibile una eventuale riformulazione.

Il vice ministro MORANDO ribadisce il parere contrario, tenuto conto che sulla materia c'è già stato di recente un intervento normativo.

Posto ai voti, il subemendamento 101.0.1100/140 è respinto dalla Commissione.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e il vice ministro MORANDO si esprimono in senso contrario sul subemendamento 101.0.1100/141.



La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 101.0.1100/141, sottolineando che esso non comporta oneri trattandosi peraltro di una misura in favore delle regioni.

Anche la senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) invita ad un ripensamento sul subemendamento 101.0.1100/141.

Posto ai voti, il subemendamento 101.0.1100/141 non è approvato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente in votazione, risultano respinti i subemendamenti 101.0.1100/142 e 101.0.1100/143.

La Commissione approva invece il subemendamento 101.0.1100/144 nonché l'emendamento 101.0.1100, come risultante dalle modifiche apportate.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il presidente TONINI avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20, è posticipata alle ore 22,05.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 21,05.*

**ORDINI DEL GIORNO E SUBEMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960**

**ordini del giorno**

**G/2960/230/5**

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 – Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 –, reca disposizioni in materia di contratto istituzionale di sviluppo;

com'è noto i Patti prevedono che nel caso in cui non sono assunte OGV entro il 31 dicembre 2019, le stesse possono essere riprogrammate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, al fine di assicurare il finanziamento degli interventi strategici, per tutti gli interventi previsti nei Contratti istituzionali di Sviluppo – come già avviene per il CIS Taranto –, di cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa è individuata quale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dei Contratti istituzionali di Sviluppo.

---

**G/2960/231/5**

SCAVONE, COMPAGNONE, BARANI, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

sempre più di frequente si sono verificati gravi fatti presso diversi pronto soccorso; ricordiamo infatti come un medico sia stato aggredito la notte di San Silvestro scorso presso il pronto soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania perché si era rifiutato di fornire il nome di una ricoverata che aveva avuto un incidente con la moglie di uno degli aggressori; il 30 gennaio 2017 c'è stata un'aggressione nel pronto soccorso dell'ospedale Civico a Palermo: la vittima è il responsabile dell'unità di emergenza, preso a pugni da un paziente che era in attesa di essere visitato; il 14 febbraio 2017 il responsabile del pronto soccorso di Cittiglio (Varese) è stato aggredito; nella notte del 18 settembre 2017 una donna, medico di guardia in servizio a Trecastagni (CT) è stata stuprata da un giovane italiano;

negli ultimi 5 anni, sono stati denunciati soltanto in alcuni presidi ospedalieri, circa 63 aggressioni;

le conseguenze di ogni episodio di aggressione si ripercuotono sugli operatori sanitari che, per tutelarsi, sono obbligati a stipulare un'adeguata assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, poiché l'azienda ospedaliera non copre la colpa grave. Inoltre, le conseguenze di questi episodi si ripercuotono, inevitabilmente, sul senso di sicurezza dei cittadini, che proprio presso le strutture ospedaliere chiedono di essere protetti e al sicuro;

ci si trova dunque di fronte a una progressione di violenze, difficilmente arrestabile in forma autonoma, per cui non è rinviabile l'adozione di valide soluzioni volte ad assicurare la sicurezza di chi opera per la salute (medici, infermieri etc.) dei cittadini italiani e per la sicurezza dei cittadini stessi;

oggi i presidi di Polizia all'interno delle strutture ospedaliere dipendono dalle Questure territoriali e sono attivati su richiesta delle amministrazioni per ragioni di sicurezza e di opportunità debitamente motivate, ove le risorse di personale e di organizzazione lo consentano;

l'articolo 32 della Costituzione, sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;

la mancanza di sicurezza e ordine pubblico presso i pronto soccorso può arrivare perfino ad inficiare il diritto fondamentale alla tutela della salute sancito nell'articolo 32 della Costituzione, oltre – ovviamente – a generare un senso di pericolo e insicurezza in uno dei luoghi più sensibili per una comunità come sono le strutture ospedaliere e i pronto soc-

corso, soprattutto pubblici, dove la presenza – anche fisica – dello Stato è bene che sia percepita dai cittadini e dagli operatori sanitari;

è dunque assolutamente necessario reintrodurre le postazioni di polizia all'interno dei pronto soccorso degli ospedali che risultano da tempo privi di adeguata vigilanza, come dimostrano i fatti ricordati;

i posti di controllo, in particolare, sono di pertinenza del Ministero degli Interni che prevede il personale in divisa solo per i referti e non per la protezione del personale sanitario; negli ospedali più piccoli, la Questura effettua dei controlli, ma nei presidi più grandi diventa più difficile coprire perché anche il personale di Polizia è insufficiente;

va evidenziato, tuttavia, che le strutture ospedaliere sono inserite nell'elenco degli obiettivi sensibili nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio;

la situazione è estremamente variegata nelle diverse realtà italiane. In generale, sembra che presidi fissi siano stati rimossi nel corso degli ultimi anni e che ora vi sia una richiesta diffusa di maggior sicurezza;

per quanto riguarda le misure di sicurezza esistenti, in genere, la sorveglianza degli ospedali viene espletata da istituti di vigilanza privata attraverso postazioni fisse agli ingressi e servizi di ronda notturna, sulla base di contratti stipulati tra gli istituti medesimi e le aziende ospedaliere;

nei nosocomi dove sono previsti presidi di polizia questi ultimi assolvono principalmente a compiti di polizia giudiziaria mediante l'acquisizione di eventuali notizie di reato direttamente dal personale medico e paramedico in servizio presso le postazioni di pronto soccorso, segnalando alla centrale operativa e agli organi di Polizia competenti qualsiasi altro fatto ritenuto di rilievo sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. I compiti di questi agenti sono prettamente di Polizia Giudiziaria. Mai quest'ultimi sono intervenuti direttamente in episodi di aggressioni o tumulti ma il loro compito è sempre stato di chiamare le Volanti o i Carabinieri per eventuali interventi;

si è cercato di colmare queste lacune tramite mezzi tecnologici, quali un collegamento telefonico diretto con "numero dedicato" tra le sale di pronto soccorso degli ospedali e le sale operative della questura e dei commissariati locali, ma tutto questo non è stato sufficiente;

lo Stato deve garantire la sicurezza e l'ordine pubblico soprattutto nelle strutture ospedaliere, luoghi pubblici di fondamentale importanza per ogni comunità;

è necessario, pertanto, per garantire l'incolumità di cittadini ed operatori sanitari, che siano ripristinati i presidi fissi delle forze dell'ordine presso le strutture ospedaliere dotate di pronto soccorso;

considerato che

i più recenti fatti di cronaca - caso di un medico di guardia a Treccagni, provincia di Catania, stuprata nel posto di lavoro da un giovane ventiseienne - ci obbligano, altresì a fare una riflessione sull'attuale sistema di questi presidi ambulatoriali e a prevedere che, nelle more, il Governo provveda a disporre la ricollocazione in ambienti protetti (per

es. locali adiacenti a stazioni dei Carabinieri, o di posti di Polizia), ove poter garantire la sicurezza e l'incolumità dei medici;

impegna il Governo

a prevedere che presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello sia istituito un presidio fisso di polizia, col compito di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza e che tale presidio di polizia debba essere composto almeno da un ufficiale di Polizia Giudiziaria e almeno due agenti;

a stabilire che nei presidi ospedalieri di base, cioè quelli con un bacino d'utenza inferiore, qualora non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia, si preveda che nei piani coordinati di controllo del territorio, predisposti dai prefetti, agenti di polizia sorvegliano i presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;

a prevedere l'emanazione di un decreto, a cura del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute con il quale ricollocare i presidi ambulatoriali di guardia medica in ambiente protetto.

---

**G/2960/232/5**

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che

l'attuazione della legge 107/2015 (La Buona Scuola ) ha dato luogo a una pleora di contenziosi relativamente al tema delle dirigenze scolastiche;

in particolare si è venuta a creare un'incresciosa situazione residuale in alcune regioni italiane , relativamente alla gestione del corso ex art. 1 comma 87 della legge n. 107/2015, volto al reclutamento di dirigenti scolastici;

sono da evitare le ripercussioni negative dei possibili esiti dei contenziosi pendenti sul buon andamento dell'anno scolastico;

considerato che

occorre ridurre le reggenze e assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche;

impegna il Governo:

a prevedere che i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato;

nonché a prevedere che a conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con decreto ministeriale 3 agosto 2017 n. 138, art. 25 comma 1.

---

**G/2960/233/5**

LANGELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

le misure in favore del superammortamento dei veicoli, anche a uso pubblico e a uso strumentale d'impresa, hanno, ogni qualvolta previste, comportato un significativo incremento nelle immatricolazioni di autoveicoli con conseguente crescita generale del mercato dell'automobile;

l'esclusione delle autoveicoli dal super-ammortamento ha ricadute negative sul settore automotive, che contribuisce per il 16% al gettito fiscale complessivo con una % sul PIL pari al 4,3;

le sempre più imponenti problematiche ambientali, di cui la stessa Unione Europea si preoccupa con determinazione e incisività, sarebbero di certo ridimensionate prevedendo sgravi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere il ripristino delle norme sul superammortamento dei veicoli, anche a uso pubblico e a uso strumentale, così da consentire una maggiore sicurezza stradale e una sostenibilità ambientale in linea con gli impegni internazionali presi dal nostro Paese.

---

**G/2960/234/5**

BARANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 32 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguarda il tema della riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio credito cooperativo;

sulla base della politica espansiva perseguita dal Governo in materia di trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, si dispone con l'art. 16 del decreto di «dare una boccata d'ossigeno al mercato delle sofferenze bancarie, aiutando a rivalutare gli immobili a garanzia dei finanziamenti»;

in quella sede è stata ritenuta opportuna l'estensione della validità della norma agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2017, con la finalità dichiarata e condivisa di rendere più potente ed efficace la norma e – così come si leggeva ancora nella relazione tecnica – «stimolare l'appetito per l'acquisto da parte dei molteplici soggetti» che operano sul territorio nazionale;

considerato l'impatto positivo che la misura può generare sull'economia italiana e sulla rivalutazione dei crediti che oggi appesantiscono i bilanci bancari, e che si ritiene utile e necessaria una nuova estensione dalla validità della norma con una proroga al 30 giugno 2018, con la medesima finalità espansiva e di supporto alla crescita e alla stabilizzazione del sistema economico già perseguita dal Governo nell'annualità precedente;

impegna il Governo

a prevedere una modifica all'art. 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 32 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e segnatamente a sostituire al comma 3 dell'articolo 16 (rubricato Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie il termine) il termine del «30 giugno 2017» con quello di «30 giugno 2018», di guisa che le disposizioni dell'articolo abbiano effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2018.

**G/2960/235/5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

appare necessario risolvere alcune criticità emerse in sede di attuazione degli interventi disciplinati dal D.P.C.M. 16 luglio 2009 (piano casa). In particolare, per quanto attiene a un numero consistente degli interventi selezionati dalle regioni e posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le regioni che sono risultati in seguito non più eseguibili nelle originarie localizzazioni spesso anche per l'emergere di opposizioni da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte;

con l'articolo 1, comma 90, legge 28 dicembre 2015, n. 208, il legislatore è intervenuto per confermare anche agli enti aventi causa degli Istituti autonomi case popolari il mantenimento delle disposizioni tributarie di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*);

impegna il Governo a:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, senza oneri a carico della finanza pubblica né effetti negativi sul reddito, che:

al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'art. 3 lettere *c*), *d*) ed *f*) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza,



in quelle senza contributi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009;

qualora gli interventi di cui sopra siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore;

c) all'articolo 10, comma 10 *bis* del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole «in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento», siano aggiunte le seguenti: «decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato».

---

### **G/2960/236/5**

PAGNONCELLI, BARANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

nel recepire la direttiva 2004/54/CE che ha introdotto misure aggiuntive per l'innalzamento della sicurezza nelle gallerie di lunghezza superiore a 500 metri presenti lungo la rete stradale transeuropea (TERN), il

legislatore nazionale, mentre ha sottolineato l'importanza delle caratteristiche di reazione al fuoco (punto 2.18 dell'Allegato 2), non ha invece introdotto specifiche prescrizioni inerenti ai materiali da costruzione impiegati all'interno delle gallerie, benché il loro contributo, sia in termini di potere calorifico che di emissioni di fumi e sostanze tossiche, possa essere significativo ai fini della salvaguardia degli utenti e della conservazione delle opere. Questo problema si presenta in particolare per i materiali impiegati massivamente all'interno delle gallerie, come ad esempio nelle pavimentazioni stradali;

per soddisfare al meglio la sicurezza delle opere in questione è indispensabile prevedere, per la loro realizzazione, l'impiego di materiali che hanno un comportamento migliore in caso di incendio: non combustibili, che non emettono sostanze tossiche (materiali inerti), e che possono facilitare l'operato delle squadre di soccorso in caso di incendio;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità di modificare il Decreto Legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, prevedendo che:

nelle gallerie in fase di progettazione i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (A1 o A2) di cui al decreto del ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 5 novembre 2007. Gli altri materiali, che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio, devono essere elencati, e possono non soddisfare i requisiti di cui sopra.

nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite apposita analisi di rischio.

---

**G/2960/237/5**

PAGNONCELLI, BARANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, so-

stiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale;

per soddisfare dette finalità, ai sensi dell'articolo 2, della Legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante «Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale», sono previsti contributi in favore di svariate fondazioni operanti sul territorio nazionale;

la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo persegue, senza scopo di lucro, la promozione della cultura e dell'arte, curando la diffusione della musica e delle attività teatrali, nonché la conseguente educazione della collettività stimolando i cittadini, e in particolare i giovani, a esperienze e percorsi culturali formativi e di crescita. La Fondazione si propone di promuovere, sostenere e incrementare le attività del Teatro Donizetti, assumendo in via prioritaria il compito di riportare alla sua completa funzionalità il Teatro e ha tra i suoi obiettivi la realizzazione del Festival «Donizetti Opera»;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stanziare, a decorrere dal 2018, un contributo in favore della Fondazione Teatro Donizetti, di pari importo e con le medesime modalità previste per le altre Fondazioni beneficiarie, di cui all'articolo 2, della Legge 20 dicembre 2012, n. 238.

---

#### **G/2960/238/5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'obiettivo di valorizzare adeguatamente il percorso formativo dei giovani laureati presso le Accademie Militari non può prescindere da un graduale assorbimento degli stessi all'interno dei ranghi dell'ordinamento militare;

la Sanità militare presenta specifiche peculiarità ben note ai laureati presso le Accademie Militari;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità di prevedere che il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia conseguita dagli Allievi delle Accademie Militari dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Accademia Navale costitui-

sca titolo prioritario e preferenziale per l'assegnazione dei posti riservati nelle scuole di specializzazione mediche militari.

---

**G/2960/239/5**

MILO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015;

la NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

invece non possono accedere alla prestazione gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

considerato che

appare opportuno introdurre tra i soggetti beneficiari della NASpI la categoria degli operai agricoli a tempo indeterminato;

impegna il Governo

a prevedere le opportune modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e segnatamente ad aggiungere un comma specifico che annoveri tra i destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrati nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240, stabilendosi che l'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione sia quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative e che a tale aliquota continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67;

a prevedere che a questo fine sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione agricola.

---

**G/2960/240/5**

IURLARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

numerose sono le province italiane colpite da sofferenza finanziaria, soprattutto quelle del Mezzogiorno d'Italia e in particolare quelle pugliesi;

altrettanto numerose sono state le segnalazioni arrivate da più parti al Governo perchè venga affrontata con decisione la questione delle difficoltà finanziarie delle province pugliesi, alcune delle quali chiedono di vedersi riconosciuta la totale o parziale restituzione delle ingenti somme anticipate su attività delegate dalla Regione e, conseguentemente, la stessa possibilità di garantire servizi efficaci e la continuità di reddito per i lavoratori degli enti;

considerato che

più volte è stata evidenziata l'opportunità di istituire un apposito Fondo straordinario di riequilibrio finanziario destinato alle province che versano in uno stato più critico per evitare la deriva verso il dissesto:

impegna il Governo

a prevedere l'attribuzione alle province della Regione Puglia di un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 onerando la Regione Puglia di comunicare al Ministero dell'Interno l'entità del contributo spettante a ciascun ente locale e agli enti interessati;

a prevedere che in caso di mancata comunicazione, il riparto avvenga per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio;

a prevedere che il contributo spettante a ciascuna Provincia sia versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di guisa che ciascun ente beneficiario non iscriva in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscriva in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

**G/2960/241/5**

LANGELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

l'art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 dispone che in caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso;

il comma 49 del medesimo articolo dispone che nell'ambito di tale processo di mobilità i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria;

impegna il Governo

a prevedere che gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità prima del 10 gennaio 2005 e a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, siano inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico.

**G/2960/242/5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico rivestono un ruolo di rilievo nazionale nei settori e nelle specialità che ne hanno determinato il riconoscimento istituzionale;

secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 574, lettera *b*), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR) e all'art. 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2010, al fine di garantire un più completo trasferimento dei risultati dell'attività di ricerca scientifica all'attività clinica, indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale;

impegna il Governo a:

valutare di prevedere che le Regioni debbano rimuovere, nel rispetto dell'equilibrio finanziario di sistema, le misure normative attualmente in vigore che limitano il raggiungimento della piena capacità degli IRCCS, tanto di diritto pubblico che di diritto privato accreditati, al fine di valorizzarne la qualità delle prestazioni e di favorire per gli istituti medesimi il conseguimento della piena attività in relazione al numero dei posti letto autorizzati e accreditati, anche in ragione dei maggiori costi sostenuti dagli stessi.

---

**G/2960/243/5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, della Legge 24 luglio 1985, n. 409, «Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche»;

in virtù della citata disposizione di legge e come previsto dalla lettera *b-bis*), comma 1, articolo 20, della citata normativa, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri anche i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994;

impegna il Governo a:

estendere la possibilità di iscrizione all'albo degli odontoiatri ai medici che hanno frequentato corsi di specializzazione post universitaria in campo odontoiatrico di durata almeno triennale, il cui corso di studi abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 2003.

---

**G/2960/244/5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31



dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni";

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, un'interpretazione autentica della norma di cui in premessa, al fine di chiarire inequivocabilmente e al di là di qualsivoglia ipotesi interpretativa che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 128/15, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma, si intende abrogata.

---

### **G/2960/245/5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

alla luce della lunga crisi economica che ha prodotto effetti devastanti, è più che attuale l'urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese e il rilancio delle infrastrutture;

impegna il Governo:

a prevedere, nella prima disposizione utile al vaglio del Parlamento, ovvero con proprio decreto, che gli effetti traslativi di cui al comma 4, dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere. Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale. A partire datale atto, ogni richiamo a «Anas S.p.A.» di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a prevedere che una quota pari al 42 per cento del canone annuo che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato sui proventi netti dei pedaggi, diminuita annualmente dell'1 per cento a partire dall'anno 2018, sia corrisposta direttamente ad ANAS, ai fini delle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia, di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

---

### **G/2960/246/5**

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

è opportuno provvedere a meglio regolarizzare il regime fiscale relativo alle attività finanziarie delle società sportive professionistiche, specialmente per quanto attiene le cd. compravendite degli atleti;

si impegna il governo:

a valutare di prevedere nel primo provvedimento utile che le società sportive professionistiche, dal valore della produzione siano escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Dette disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai periodi precedenti gli stessi vengono estinti d'ufficio.

---

**G/2960/247/5**

FRAVEZZI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione alle disposizioni di cui al subemendamento 89.1000/8.

---

**G/2960/248/5**

LUCIDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2018,

premessò che:

l'articolo 65 reca nuovi interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016,

considerato che:

con l'art.46 del decreto-legge n. 50 del 2017 dispone che "Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo

colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296." A tal fine è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie;

i suddetti benefici di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)* e *d)*, del citato articolo 46, prevedono la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto attiene le esenzioni contributive) che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia. Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi:

euro 192.555.000,00 per il 2017;  
euro 166.023.000,00 per il 2018;  
euro 140.283.000,00 per il 2019.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 definisce la perimetrazione della ZFU, Zona Franca Urbana, che comprende il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

preso atto che:

la sostanza e il criterio per l'accesso alle agevolazioni è rappresentata dall'essere imprese o soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU di cui al comma 1, del citato art. 46, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 %;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di estendere le agevolazioni a quelle imprese o attività che abbiano subito una riduzione di fatturato intesa al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8 settembre 2016;

a valutare la possibilità che agevolazioni vengano erogate su richiesta, asseverata dalla Regione sede delle imprese ovvero, previa presentazione delle fatture elettroniche emesse nell'ambito della convenzione re-

lative al servizio di ospitalità della popolazione sfollata e riportanti la dicitura «Sisma 24 agosto 2016» oppure «Sisma 30 ottobre 2016».

---

**G/2960/249/5**

LUCIDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2018,

premesso che,

il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, articolo 2, comma 3 stabilisce che «La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito»;

considerato che,

emerge la necessità di escludere la possibilità di interporre tra l'effettivo punto di incasso del corrispettivo e il registratore telematico, dispositivi che siano a quest'ultimo semplicemente «collegati» che potrebbero generare fenomeni elusivi facendo venire meno la richiesta garanzia di inalterabilità e di sicurezza della corrispondenza degli importi effettivamente incassati «a monte» e quelli memorizzati e trasmessi all'Amministrazione finanziaria «a valle» dal registratore telematico.

impegna il governo,

a valutare l'opportunità di integrare il testo vigente dell'articolo 2, comma 3 disponendo che lo strumento tecnologico («registratore telematico») sia collocato dal cedente o prestatore direttamente in ciascun punto di incasso effettivo dei corrispettivi, cioè nello stesso luogo in cui avviene la transazione economica tra esercente e consumatore.

---

**G/2960/250/5**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2018,

premesso che,

è essenziale, al fine di assicurare una migliore capacità di risposta dello Stato alle necessità dei cittadini in materia di salute, individuare mo-

dalità di certificazione che impediscano, efficacemente, che le confezioni di medicinali possano essere alterate o contraffatte, nonché prevedere sistemi che possano garantire una tracciabilità dei medicinali in commercio e venduti;

la prossima entrata in vigore della «Tracciatura Europea» (Regolamento delegato UE 2016/161) impone, ai fini della lotta alla contraffazione, a tutte le aziende che operano in Europa la stampa di un numero identificativo univoco sulle confezioni dei medicinali prescrivibili, e la contemporanea attivazione di un sistema di archiviazione dei dati;

a partire dal 9 febbraio 2019, tale onere diverrà tassativamente operativo per tutti i Paesi Europei. All'Italia è stata riconosciuta una possibile deroga fino al 2025, in considerazione dell'esistenza di un sistema di tracciatura basato sul cosiddetto «bollino autoadesivo» – finalizzato a fornire al Ministero della Salute i dati relativi alla rimborsabilità;

in particolare, le aziende farmaceutiche attive sul territorio italiano – la cui produzione per oltre il 70% è destinata all'export – dovranno adeguare con maggiori oneri le linee produttive per rispondere, già dal febbraio 2019, alle richieste europee;

per evitare una doppia imposizione (e la relativa duplicazione dei costi) è necessario introdurre le modifiche proposte, in assenza delle quali le stesse imprese avranno un'evidente penalizzazione anche in termini di capacità competitiva, tale da presentare seri profili di anticoncorrenzialità;

occorre, infine, prevedere un periodo di transizione fra i due sistemi di tracciatura, durante il quale va comunque assicurata la continuità nella erogazione dei farmaci e del relativo monitoraggio. Pertanto, per tutte le confezioni dei medicinali prodotte e rilasciate prima del 9 febbraio 2019 dovrà essere consentita l'erogazione fino alla data di scadenza;

considerato, inoltre, che:

il periodo massimo di validità di un medicinale è pari a 5 anni, e la data di scadenza indicata sulla confezione con il mese e l'anno va intesa come riferita all'ultimo giorno del mese,

il bollino potrà essere apposto sulle confezioni fino all'8 febbraio 2019,

sarà necessario prevedere - con un aggiornamento del DM 15 luglio 2004 - che i dati di tali confezioni, generati con le precedenti modalità, possano essere raccolti, registrati e trasmessi entro la data proposta (29 febbraio 2024);

tenuto conto che:

nell'adeguamento della Banca dati dovrebbero essere soddisfatti i seguenti principi:

a) i produttori siano tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati i dati sopra indicati riferiti a ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione;

b) i depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci siano tenuti ad archiviare e trasmettere i medesimi dati sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale;

c) le aziende sanitarie locali debbano archiviare e trasmettere gli stessi dati per ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto;

d) che gli smaltitori autorizzati siano tenuti ad archiviare e trasmettere i predetti dati per ciascuna confezione farmaceutica avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico;

e) l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancata o non corretta archiviazione dei dati o di mancata o non corretta trasmissione degli stessi;

impegna il Governo

a superare quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987 n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, prevedendo l'abrogazione delle norme ivi contenute in materia di bollini con caratteristica di autoadesività e la loro sostituzione con una disposizione più efficace;

a valutare l'opportunità di sostituire le finalità della Banca dati prevista dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, istituita presso l'AIFA, con le seguenti: una Banca dati che:

per i medicinali di cui all'articolo 2, comma 1 del Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni, partendo dai dati contenuti nell'identificativo univoco del citato Regolamento, attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni stampati sulle stesse;

per i medicinali diversi da quelli indicati al punto "i", raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni attraverso il rilevamento del codice prodotto;

a prevedere, per la rilevanza della materia trattata, tempi certi e contenuti per l'adeguamento della vigente Banca Dati,

a valutare:

l'emanazione di una disciplina transitoria per le confezioni dei medicinali prodotte e rilasciate antecedentemente il 9 febbraio 2019, prevedendo la loro erogazione fino alla data di scadenza;

che la raccolta, la registrazione e la trasmissione dei dati di tali confezioni, generati con le modalità previste dal decreto 15 luglio 2004, sia garantita non oltre il 29 febbraio 2024.

**subemendamenti****Art. 101.****101.0.1100/16 (testo 2)**

Maurizio ROMANI, BENCINI, URAS, SIMEONI, BIGNAMI, DE PIETRO

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis). Sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

**101.0.1100/24 (testo 2)**

BERGER, BOCCA, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, VICARI, VICECONTE, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, BELLOT

*All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

«e-bis. Le attività, ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito».

---



## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 28 novembre 2017

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 79**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,35*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**546<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO, nel dare conto degli esiti dell'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, menziona gli argomenti che saranno oggetto dei lavori della Commissione, quali il disegno di legge n. 57/bis, riguardante il contrasto al finanziamento del settore delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, il disegno di legge n. 2837, concernente la riforma delle agenzie fiscali, la questione dell'attuazione dell'accordo Stato-Regioni in materia di gio-

chi, in merito al quale è opportuno che il Governo riferisca al più presto, nonché gli atti legislativi comunitari assegnati per l'esame nella fase ascendente.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (n. COM (2016) 850 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (n. COM (2016) 851 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/C (n. COM (2016) 852 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (n. COM (2016) 853 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (n. COM (2016) 854 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 (n. COM (2016) 856 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) presenta uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato), inquadrandolo nell'attuale dibattito europeo in relazione agli ambiti di intervento delle componenti politica e tecnica.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) auspica le opportune forme di raccordo di ciascun Gruppo con i parlamentari europei della medesima parte politica al fine di garantire la massima incisività dell'operato della Commissione, particolarmente rilevante nella fase emendativa attualmente in corso in sede di Parlamento europeo.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) condivide quanto espresso dalla senatrice Bottici. Osserva inoltre l'opportunità di un'approfondita interlocuzione con il Governo. Fa quindi presente la propria disponibilità a valutare le proposte dei Gruppi in ordine a eventuali modifiche e integrazioni dello schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2016) 850 definitivo, COM (2016) 851 definitivo, COM (2016) 852 definitivo, COM (2016) 853 definitivo, COM (2016) 854 definitivo e COM (2016) 856 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminati gli atti in titolo,  
condotta l'attività istruttoria sugli stessi con lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva,

premessi che:

le proposte si inseriscono nel contesto dei lavori promossi in sedi internazionali per ridurre i rischi del settore bancario europeo, recependo *standard* elaborati dal Comitato di Basilea e dal *Financial Stability Board*;

le indicazioni provenienti dai consessi internazionali sulla resilienza degli enti creditizi, che sono alla base dell'impalcatura dell'Unione bancaria, traducono le due lezioni della crisi finanziaria: affrontare la dimensione delle «banche troppo grandi per fallire» e sottrarre le banche alla crisi del debito sovrano, superando il salvataggio esterno con risorse pubbliche;

l'Ecofin del 17 giugno 2016 ha individuato le misure di ulteriore riduzione dei rischi bancari la cui attuazione è considerata come un presupposto per l'avanzamento del negoziato relativo allo schema unico di garanzia dei depositi (cosiddetto EDIS) e per l'istituzione del meccanismo di supporto pubblico comune al Fondo di risoluzione unico;

l'analisi delle modifiche proposte dall'Unione si giova di un primo bilancio delle soluzioni adottate dall'Italia per affrontare le crisi bancarie, che hanno avuto quali obiettivi fondamentali la salvaguardia della stabilità sistemica, la tutela dei correntisti e dei clienti (famiglie e imprese), la continuità aziendale delle banche, il ristoro e il rimborso nei casi di riduzione del valore dell'investimento per alcune categorie di creditori.

Considerato inoltre che:

le misure proposte hanno nel complesso l'obiettivo di riduzione del rischio nel settore bancario: si tratta di uno degli scopi primari dell'Unione bancaria e in questi termini non può essere messo in discussione; tuttavia, la riduzione del rischio non può assurgere a criterio unico e prioritario della revisione, poiché la realizzazione del sistema di assicurazione dei de-

positi e la definizione di un *common back stop* europeo costituiscono altrettanti pilastri della costruzione;

la Commissione ritiene essenziale promuovere l'*iter* contestuale e congiunto sia delle misure volte alla riduzione del rischio che quelle di condivisione dello stesso, in modo da rendere operativo, stabile ed efficace l'intero impianto dell'Unione bancaria; si tratta di un indirizzo di fondo che la Commissione condivide con il Governo italiano;

il criterio della proporzionalità è sicuramente l'impronta fondamentale dell'intervento proposto ed è stato quindi rafforzato quale principio guida: la proporzionalità, infatti, deve essere il fondamento della regolazione creditizia e finanziaria dell'Unione, senza che esso sia inteso quale strumento per una difesa di posizioni localistiche o, peggio, per frenare e ostacolare l'impianto delle riforme;

il criterio della proporzionalità è giustamente utilizzato dalla Commissione europea: l'istruttoria della Commissione ha dimostrato che il quadro vigente può essere applicato in modo più proporzionato, tenendo conto in particolare della situazione degli enti più piccoli e meno complessi; si tratta di un indirizzo che la Commissione sostiene con convinzione e che è alla base delle proposte di modifica che di seguito sono enunciate.

Tutto quanto sopra premesso:

la Commissione sostiene con convinzione alcune delle indicazioni presenti nei documenti europei, in particolare:

- 1) il requisito minimo di coefficiente di leva finanziaria pari al 3 per cento del capitale di classe 1;
- 2) il rafforzamento della disciplina di favore per le esposizioni nei confronti della PMI;
- 3) il trattamento prudenziale favorevole per le esposizioni verso progetti infrastrutturali;
- 4) l'esenzione dal calcolo dell'indicatore di raccolta stabile (NSFR) delle esposizioni verso il debito sovrano;
- 5) il mantenimento del trattamento favorevole delle esposizioni verso il debito sovrano nel calcolo del rischio di credito;
- 6) l'armonizzazione della gerarchia dei creditori con l'introduzione di una nuova categoria di obbligazioni (*senior non preferred debt*), che potrebbe facilitare l'emissione di nuovi strumenti di debito chiaramente caratterizzati dalla capacità di assorbire le perdite in una crisi. La previsione di questa nuova passività è coerente con la posizione di quanti hanno sempre concepito l'istituto del *bail-in* applicabile solo a strumenti di nuova emissione rispetto alla data di entrata in vigore delle nuove norme, e cioè sottoscritti da investitori che ne possano pienamente apprezzare il rischio contrattuale.

La Commissione osserva altresì:

1) Per quanto riguarda la proposta di modifica della disciplina dei requisiti di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi, la Commissione osserva in premessa che il campo di applicazione del requisito MREL copre l'intero settore bancario europeo – a differenza del requisito TLAC rivolto alle banche sistemiche – e che il livello del MREL è stabilito dalle autorità di risoluzione in base ad una valutazione specifica dell'ente eseguita di volta in volta. La metodologia di calcolo non è ovviamente neutra trattandosi di elaborare parametri contabili in relazione all'andamento della banca. Tale requisito è strettamente connesso con la prospettiva della risoluzione «che è uno scenario controfattuale alla insolvenza» e cioè si pone in alternativa ad essa. Infatti la risoluzione è considerata la procedura idonea alla gestione delle crisi bancarie laddove è necessario assicurare la continuità delle funzioni essenziali al fine di evitare rischi per la stabilità finanziaria; la procedura di liquidazione o insolvenza, che comporta l'interruzione improvvisa delle attività, dovrebbe invece essere utilizzata dove tali rischi non sussistono. La strategia di gestione della crisi è determinata *ex ante* per ciascuna banca dall'Autorità di risoluzione (l'SRB per l'Unione bancaria) e il MREL è determinato in funzione della strategia scelta: il requisito sarà più alto nel caso di risoluzione in quanto dovrà assicurare la copertura delle perdite e la continuazione dell'attività bancaria. Va tenuto presente che l'autorità di risoluzione potrebbe richiedere la subordinazione degli strumenti di debito ai fini MREL allo scopo di assicurare la presenza di un ammontare di passività che possono essere agevolmente sottoposti a *bail-in*. Per tali motivi, la richiesta della Commissione è evitare che si giunga alla definizione di un ammontare del requisito estremamente elevato: infatti, essendo esso programmaticamente orientato a soddisfare le esigenze di ricapitalizzazione della banca, esso deve essere commisurato alle esigenze della effettiva ricapitalizzazione a seguito della risoluzione e alle dimensioni e al profilo di rischio della banca derivante dalla procedura di risoluzione stessa. Tenuto conto dei margini di discrezionalità dell'autorità di risoluzione nell'imporre che il requisito sia soddisfatto mediante passività subordinate, occorre evitare costi eccessivi di reperimento delle risorse sul mercato, se di ammontare eccessivamente rilevante, tale da non esser assorbito dal mercato.

2) La Commissione suggerisce di adottare una misura transitoria che consenta un periodo di adeguamento sufficientemente lungo per consentire alle banche europee di costituire progressivamente la propria dotazione di strumenti computabili nel TLAC e nel MREL, in modo da evitare che il soddisfacimento dei requisiti in commento possa avere effetti di riduzione della capacità di erogare credito.

3) La Commissione condivide l'adozione di una procedura accelerata della proposta di modifica della direttiva 2014/59/UE concernente la gerarchia dei creditori in caso insolvenza, nella prospettiva di assicurare alle banche un congruo periodo per l'emissione dei titoli *senior unprefer-*

*red*, per renderne più agevole l'assorbimento da parte del mercato. A tale fine sono preordinate le recenti proposte normative inserite nel disegno di legge di bilancio per il 2018.

#### Revisione della BRRD.

Per quanto riguarda la futura completa revisione della direttiva in materia di crisi bancarie e requisiti patrimoniali degli enti creditizi, la Commissione rileva che:

a) la normativa vigente appare troppo focalizzata sulle esigenze delle banche medio-grandi, trascurando quelle delle banche di minori dimensioni;

b) il processo decisionale riflette un'eccessiva articolazione di competenze, mancando l'individuazione di un soggetto preposto al coordinamento;

c) la ricapitalizzazione precauzionale dovrebbe rimanere un'opzione disponibile, senza prevedere requisiti più stringenti di quelli attuali.

#### Il completamento dell'Unione bancaria.

Una componente importante del rischio percepito del sistema bancario in generale è la formazione di crediti deteriorati che impongono accantonamenti e bloccano l'erogazione del credito.

La Commissione sostiene la necessità di creare un organismo pubblico di gestione delle attività deteriorate almeno a livello nazionale, sulla base di un *framework* europeo, in grado di agevolare gli enti creditizi nella ripulitura dei bilanci. Si tratta di uno strumento rivolto soprattutto alle banche solide e solvibili che possono utilizzare tale strumento in termini fisiologici, con la costituzione di un livello omogeneo di prezzo dei crediti deteriorati. In relazione alla specifica tematica della gestione dei crediti deteriorati e dell'evoluzione normativa, regolamentare e di vigilanza in sede europea, si allega alla presente risoluzione la deliberazione assunta dalla Commissione nella seduta del 18 ottobre 2017, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato (Atto n. 1052) sulla gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche italiane, da considerarsi parte integrante dell'attuale risoluzione.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 28 novembre 2017

**Plenaria****378<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SU UN LUTTO DELLA SENATRICE PELINO**

Il presidente MUCCHETTI rivolge le sue più sentite condoglianze alla senatrice Pelino, colpita da un grave lutto familiare.

Si unisce unanime la Commissione.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 57/*bis*, recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo», per l'espressione del prescritto parere alla Commissione finanze e tesoro.

Propone inoltre che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge che saranno segnalati come urgenti da parte delle altre Commissioni permanenti.

Propone infine di ascoltare, alle ore 14,30 di giovedì 7 dicembre, in seduta plenaria con la 13<sup>a</sup> Commissione e previ accordi con la Presidenza della medesima, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, che ha già manifestato per le vie brevi la propria disponibilità a svolgere comunicazioni sul tema dell'economia circolare.

Concorda la Commissione.



Il PRESIDENTE avverte quindi che alle ore 20 di martedì 5 dicembre avrà luogo l'audizione informale dei vertici di Leonardo SpA.

Comunica infine che è stata annunciata l'assegnazione di un atto del Governo recante «Programma di utilizzo per l'anno 2017 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale». Avverte che il termine per l'espressione del parere al Governo è di 20 giorni a partire dalla data di assegnazione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a segnalare i disegni di legge il cui esame potrà essere utilmente ripreso dopo la conclusione della sessione di bilancio, anche in sede di Commissioni riunite.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 28 novembre 2017

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022 (Atto n. 477)**

(Esame e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022, su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 10), della legge n. 249 del 1997, ad esprimere il proprio parere.

Propone che, analogamente a quanto avviene per le audizioni, anche per questa seduta sia pubblicato il resoconto stenografico.

*(La Commissione concorda)*

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia i numerosi auditi e i componenti della Commissione che hanno concorso all'approfondita istruttoria sul provvedimento in esame.

Dà quindi la parola al relatore Lupi e successivamente alla relatrice Nesci.

Il deputato Maurizio LUPI (*AP-CPE-NCD*), *relatore*, e la deputata Dalila NESCI (*M5S*), *relatrice*, esprimono le rispettive considerazioni sullo schema di Contratto di servizio.

Prendono la parola, per formulare osservazioni, il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), i senatori Jonny CROSIO (*LN-Aut*), Salvatore MARGIOTTA (*PD*) e Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) e il deputato Giorgio LAINATI (*AP-CPE-NCD*),

Roberto FICO, *presidente*, nel rinviare ad altra riunione il seguito della discussione, dichiara conclusa la seduta.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 659/3198, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 15.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,05.

ALLEGATO

*QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(n. 659/3198)*

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* –  
Premesso che:

il programma «Che tempo che fa» in onda su Rai Uno la domenica in prima serata ed il lunedì in seconda serata con il *format* «Che fuori tempo che fa» sta registrando, in termini di ascolto, risultati piuttosto deludenti;

tra la puntata di debutto di domenica 24 settembre e l'ultima andata in onda domenica 5 novembre il *talk show* condotto dal celebre Fabio Fazio ha registrato una flessione di ben 6 punti percentuali di *share*;

prendendo in esame le prime quattro puntate del programma «Che tempo che fa», andate in onda prima dello stop dovuto al Gran premio, si evidenzia che la media ponderata (media del primo e secondo parziale di ascolto) è stata di 3.860.000 spettatori con uno *share* del 17,4% e scendendo più nel dettaglio, la media del primo parziale delle quattro puntate si attesta a 4.548.000 spettatori (*share* 18,1%);

tra la prima e la quarta puntata, in onda la domenica sera, Fabio Fazio ha registrato una flessione importante, pari al 26,2% dell'ascolto medio passando da 4.395.000 (*share* 19,8%) a 3.244.000 spettatori (*share* 14,6%), con una diminuzione in valori assoluti di –1,15 milioni di spettatori (-5,2 punti di *share*);

prendendo in esame soltanto il dato del 1° parziale, dalla prima alla quarta puntata, il dato negativo è ancora più accentuato: si registra, infatti, una flessione dell'ascolto del –26,6%, con un crollo di –1.370.000 spettatori (-5,9 punti di *share*);

un anno fa, nelle corrispondenti quattro domeniche, RaiUno trasmetteva due repliche della *fiction* «Don Matteo 9» (a costo zero), la partita «Macedonia-Italia» e la prima puntata della terza stagione della *fiction* «Braccialetti Rossi» con una media di spettatori di 4.450.000 (*share* 18,3%).

sempre l'anno scorso, la *fiction* «Braccialetti Rossi 3» aveva raggiunto una media di 4.130.000 spettatori (*share* 16,5%), mentre «Che tempo che fa» del 15 ottobre 2017 ha chiuso con 3.244.000 spettatori (*share* 14,6%) e pur prendendo in esame il dato del 1° parziale di «Che tempo che fa» (3.762.000 spettatori) gli ascolti della *fiction* andata in onda lo scorso anno sono comunque più alti;

la situazione per la Rai è ancora più drammatica nella seconda serata di lunedì con «Che fuori che tempo che fa»: nello specifico, la prima

puntata è stata seguita da 1.750.000 spettatori (*share* 14,8%), mentre l'ultima puntata, andata in onda lunedì 6 novembre, è stata seguita da 979.000 spettatori (8,3% di *share*) registrando una flessione di quasi un punto e mezzo di *share* rispetto alla puntata del lunedì precedente;

nel confronto con Mediaset, in merito agli ascolti registrati la domenica in prima serata, Rai Uno è in perdita;

nelle prime quattro domeniche in cui è andato in onda il programma di Fazio, su Canale 5 andava in onda la soap «Il segreto» con un ascolto di circa 3.350.000 spettatori (*share* 14,0%); nelle quattro serate in cui è andato in onda «Che tempo che fa», Canale 5 con la fiction «L'isola di Pietro» ha raggiunto un ascolto medio di 4.31 (*share* 18,1%); incrementando il suo ascolto del 29% circa, con una variazione di + 960.000 spettatori (+ 4,1 punti di *share*);

la media ponderata del primo e secondo parziale di ascolto della puntata di domenica 5 novembre di «Che tempo che fa» non arriva nemmeno al 15% di *share*, registrando infatti il 14,05%, mentre su canale 5 la soap «le tre rose di Eva» ha raggiunto il 14,6% di *share* con 3.479.000 telespettatori;

l'anno scorso la prima serata domenicale di Rai1 superava quella di Canale 5 di 1.100.000 di spettatori (+ 4,3 punti di *share*); quest'anno, considerando il netto di «Che tempo che fa», la Rai è sotto rispetto a Canale 5 di ben 450.000 spettatori (-0,7 punti di *share*);

utilizzando il dato del 1° parziale (dalle 20:45 alle 22:30), il *gap* di RaiUno su Canale5, da 1.100.000 (+ 4,3 punti di *share*) dell'anno scorso, diminuisce di ben 240.000 spettatori (-0,2 punti di *share*);

gli ascolti deludenti registrati dalla trasmissione condotta da Fabio Fazio non giustificano in alcun modo il costo sostenuto dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la realizzazione della stessa trasmissione nonché il compenso milionario percepito dallo stesso conduttore in violazione di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in merito all'applicazione del limite retributivo di 240.000 euro annui anche ai contratti di collaborazione e di natura artistica;

il compenso milionario del celebre conduttore, in ragione degli ascolti registrati, non è giustificabile anche nei confronti dei cittadini contribuenti che, nonostante i sacrifici, continuano a pagare il canone;

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza intendano assumere i vertici Rai al fine di evitare il ripetersi di risultati così deludenti che danneggiano l'immagine dell'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo, causando importanti perdite anche in termini di introiti pubblicitari, e se non intendano prendere in considerazione l'ipotesi di apportate modifiche ai palinsesti in essere.

(659/3198)

*RISPOSTA.* – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

*Nel rinviare a quanto emerso nel corso delle audizioni tenute presso la Commissione il 1 agosto e il 18 ottobre per una più puntuale analisi della tematica oggetto dell'interrogazione di cui sopra, si segnala quanto segue.*

*L'inserimento la domenica in prima serata dalle 20.35 nel palinsesto di Rai 1 dalla stagione 2017/2018 di «Che tempo che fa» e il lunedì sera del programma di seconda serata «Che fuori tempo che fa» aveva l'obiettivo di arricchire l'offerta di Rai 1 allargando il target del pubblico che segue la rete; per tale ragione il progetto è stato affidato ad un artista che ha con Rai un rapporto decennale, consolidato negli ultimi anni con Rai 3, ma anche con programmi di successo su Rai 1.*

*Nel quadro sopra sintetizzato, nella valutazione dei risultati del progetto devono essere considerati sia parametri di carattere editoriale che di ascolto e di costo.*

*Per quanto attiene al profilo editoriale, la scelta di spostare il programma sulla prima rete è finalizzata a:*

*consolidare ed arricchire il profilo dell'offerta della Rete principale della Rai, puntando su un programma consolidato, che fin dal suo esordio nel 2003 nella fascia di access del weekend di Rai 3 ha saputo evolversi trovando una formula vincente di intrattenimento culturale, capace di coniugare gli ascolti con qualità, identità, credibilità e autorevolezza nei confronti del pubblico e del mondo della cultura, dello spettacolo, delle istituzioni e della società;*

*migliorare il mix di offerta di Rai 1 portando stabilmente a tre serate settimanali l'intrattenimento di prima serata e introducendo un appuntamento fisso di seconda serata che, per temi e linguaggi, si differenzia in modo sostanziale da quanto già presente nell'offerta della rete;*

*introdurre una lunga serialità di intrattenimento in prima serata capace di fidelizzare il pubblico e al tempo stesso di ottimizzare il costo medio collocandosi su valori di gran lunga inferiori a quelli degli altri titoli di produzione;*

*Per quanto riguarda invece gli aspetti di carattere quantitativo, gli indicatori riguardano:*

**a) crescita ascolti prime time autunno Rai 1 vs Canale 5:** *Rai 1 si rafforza in prime time passando dal 16,8% di share dell'autunno 2016 al 18,9% del 2017 con un aumento del +2,1%. Nello stesso periodo il vantaggio su Canale 5 cresce dal +1,5% del 2016 al +2,7 dell'autunno 2017:*

			Rai 1	Canale 5	RAI 1 VS CANALE 5
20:30-22:30	PRIME TIME	AUTUNNO 2016	16,8%	15,4%	+1,5%
		AUTUNNO 2017	18,9%	16,2%	+2,7%
2017 VS 2016			+2,1%	+0,8%	

*(dati 11/9 – 19/11 2017 vs 2016)*

**b) crescita ascolti domenica Rai 1:** lo scorso anno il palinsesto di prima serata domenicale di Rai 1 prevedeva Affari tuoi in access + Fiction in prima serata. Per avere un confronto corretto è quindi necessario calcolare i tre segmenti ed in particolare:

1. il risultato di Che tempo che fa sulla fascia di Affari Tuoi
2. il dato di Che tempo che fa sulla fascia della fiction di prima serata
3. il dato complessivo di Che tempo che fa+Che tempo che fa il tavolo rispetto ai risultati sulla fascia analoga del 2016

			ASCOLTO	SHARE
FASCIA AFFARI TUOI	20:45-21:10	2016	3.749.607	14,9%
		2017	4.472.156	17,6%
			+722.549	+2,7%
FASCIA FICTION	21:10-23:20	2016	3.675.493	14,9%
		2017	3.737.852	15,4%
			+62.089	+0,4%
FASCIA COMPLESSIVA	20:45-23:50	2016	3.312.984	14,3%
		2017	3.630.835	15,7%
			+317.851	+1,4%

Periodo 24/9/2017 – 19/11/2017 (esclusi 22 e 29 ottobre per sport Formula 1)

Periodo 25/9/2016 – 20/11/2016 (esclusi 23 e 30 ottobre per omogeneità di confronto e 9 ottobre per sport Nazionale Italia-Macedonia)

**c) diminuzione costi domenica prima serata rai 1 2017 vs 2016:** come evidenziato si ottiene un rafforzamento degli ascolti di Rai1 la domenica con costi decisamente inferiori. Infatti, ad eccezione delle prime 2 domeniche della stagione, la struttura di palinsesto dell'autunno 2016 (Affari Tuoi + Fiction) è decisamente più costosa se confrontata con quella dell'autunno 2017 (Che tempo che fa + Il tavolo), il costo di una prima serata di Rai 1 nel 2017 è circa un terzo dei costi di una prima serata della domenica del 2016. A proposito dei costi va ricordato che il competitor Canale 5 ha rafforzato le sue serate della domenica passando da IL SEGRETO soap a bassissimo costo a prodotti di fiction come L'ISOLA DI PIETRO, LE TRE ROSE DI EVA, ROSY ABATE che hanno costi enormemente più alti.

**d) NUOVI CONTATTI Rai 1:** nelle settimane in cui è andato in onda Fazio i programmi di Rai 1 di prima serata hanno aggiunto nuovi contatti per la rete; a titolo di esempio, nella settimana 5-11 novembre (ma il dato è analogo anche per le altre settimane, escludendo quella

con la partita della nazionale italiana di calcio) i programmi di prima serata di Rai 1 hanno raggiunto complessivamente 28.3 milioni di contatti unici. Che tempo che è il programma che aggiunge più di tutti «contatti nuovi»: senza tale programma, i contatti di Rai 1 scendono a 24.9 milioni mentre in assenza di qualunque altra prima serata i contatti complessivi della Rete restano superiori ai 26 milioni. Pertanto, si può concludere che «Che tempo che fa» porta su Rai 1 circa 3 milioni di spettatori nuovi ovvero che abitualmente non seguono Rai 1.

**e) il lunedì seconda serata:** anche qui l'analisi dei dati non può prescindere dal contesto competitivo. Tutte le puntate di Che fuori tempo che fa si sono confrontate con uno dei programmi di prima serata più forti di Canale 5, il Grande fratello VIP. L'edizione attuale del reality show è la più seguita degli ultimi 7 anni. Rispetto alla prima edizione vip dello scorso anno è in crescita di 490 mila spettatori (corrispondenti al +2.7% di share). Se si considerano le seconde serate di Rai 1 andate in onda negli ultimi 2 anni contro il Grande Fratello VIP, Che fuori tempo che fa risulta la più vista con una media di 10,6% e 1,3 milioni di spettatori: il dato del programma, quindi, risulta assolutamente in linea con le aspettative contro un competitor così forte.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 28 novembre 2017

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Stefano VIGNAROLI

*indi della Presidente eletta*  
Chiara BRAGA

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che, in data 27 novembre 2017, la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Giulia Narduolo in sostituzione del presidente della Commissione medesima, Alessandro Bratti, cessato dal mandato parlamentare.

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE*

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per l'elezione del Presidente ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 7 gennaio 2014, n. 1, e dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento interno.

Preliminarmente alle operazioni di voto, rivolge un ringraziamento al collega Alessandro Bratti per la competenza, l'impegno e l'equilibrio con cui ha svolto le funzioni di Presidente, apprezzati da tutti i componenti della Commissione, formulandogli, al contempo, i migliori auguri di buon lavoro per l'espletamento dell'incarico assunto.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretari il senatore Francesco Scalia e il deputato Filiberto Zaratti, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

*(Segue la votazione)*

Comunica il risultato:

Presenti e votanti: 20.

Maggioranza assoluta dei componenti: 16

Hanno ottenuto voti:

Chiara Braga: 15

Stefano Vignaroli: 3

Renata Polverini: 1

Laura Puppato: 1

Nessuno avendo riportato la maggioranza assoluta dei componenti, prescritta dal comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 gennaio 2014, n. 1, indice la votazione di ballottaggio tra i due candidati che al primo turno hanno riportato più voti, vale a dire i deputati Chiara Braga e Stefano Vignaroli.

*(Segue la votazione)*

Comunica il risultato:

Presenti e votanti: 19.

Hanno ottenuto voti:

Chiara Braga: 16

Stefano Vignaroli: 3

Proclama quindi eletta presidente della Commissione la deputata Chiara Braga, che invita ad assumere la presidenza.

Chiara BRAGA, *presidente*, ringrazia i colleghi per la fiducia accordata e assicura il massimo impegno affinché l'atteggiamento costruttivo che ha caratterizzato i lavori della Commissione sotto la presidenza del collega Alessandro Bratti continui a prevalere sulle logiche di schieramento.

Intervengono, per congratularsi con la Presidente e per formularle gli auspici di buon lavoro, i senatori Laura PUPPATO (*PD*) e Filiberto ZARATTI (*MDP*), nonché il deputato Stefano VIGNAROLI (*M5S*).

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Chiara BRAGA, *presidente*, comunica che è pervenuta l'autorizzazione a declassificare da riservato a libero il documento pervenuto lo scorso 24 gennaio dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, avente ad oggetto la relazione sulle azioni intraprese e primi obiettivi raggiunti entro il 31 dicembre 2016 in materia ambientale, redatta dall'assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari. Il suddetto documento si intende pertanto desecretato.

*(La Commissione prende atto)*

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 28 novembre 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 20,40 alle ore 21,05.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 21,05.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che:

- il 23 novembre 2017 il generale Scriccia ha depositato un contributo, riservato, relativo alla vicenda dell'evasione di Prospero Gallinari dal carcere di Treviso;
- nella stessa data il dottor Mastelloni ha depositato una relazione, riservata, sull'attività svolta;
- nella stessa data il dottor Salvini ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese una persona al corrente dei fatti;
- il 24 novembre 2017 il dottor Mastelloni ha depositato i verbali, riservati, delle sommarie informazioni rese da nove persone al corrente dei fatti;
- il 27 novembre 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa a Valerio De Ponti, nonché una nota, pure riservata, con allegata documentazione relativa al Cerpet;

– nella stessa data il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona hanno depositato i verbali, riservati, delle sommarie informazioni rese da due persone al corrente dei fatti;

– il 28 novembre 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato la documentazione, riservata, relativa a Rita Algranati, trasmessa dalla Polizia di Stato, e una nota, con allegata documentazione, riservata, relativa a Giovanni Senzani;

– nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato la seguente documentazione, riservata, dell'Arma dei Carabinieri: documentazione relativa a Volker Weingraber; documentazione relativa alla libreria Calusca di Milano e a Aldo Bonomi, Umberto Giovine, Bruna Pedrazzoli, Oreste Strano e Brunilde Pertramer; documentazione relativa a Caterina Piunti e Paolo Laponi; documentazione riguardante le attività di sorveglianza realizzate a carico di Licio Gelli;

– nella stessa data il sovrintendente Marratzu e il sostituto commissario Ferrante hanno depositato le dichiarazioni rese da Antonio Savasta al dibattimento del Processo Moro-*ter*, nonché la sentenza n. 2808 dell'8 giugno 1992.

#### **Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'attività svolta**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame – iniziato nella seduta del 21 novembre 2017 – della proposta di relazione sull'attività svolta, di cui è realtore, comunicando che, nella seduta odierna, illustrerà il capitolo relativo agli accertamenti compiuti sul percorso criminale di Alessio Casimirri, sulle modalità in cui espatriò dall'Italia e sulle iniziative assunte dopo che emerse la sua presenza in Nicaragua.

Propone poi di proseguire i lavori in seduta segreta, anche per consentire di citare estesamente documentazione ancora classificata.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 22,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul sistema bancario e finanziario**

Martedì 28 novembre 2017

**Plenaria**  
**20ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE informa che ha prestato giuramento quale consulente della Commissione l'avvocato Maurizio Pinnarò.

**Audizione della dottoressa Patrizia Castaldini e del dottor Stefano Longhi, rispettivamente Procuratore della Repubblica f.f. e sostituto procuratore presso il Tribunale di Ferrara**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Patrizia Castaldini, Procuratore della Repubblica facente funzioni e del dottor Stefano Longhi, sostituto procuratore presso il Tribunale di Ferrara, accompagnati dalla dottoressa Barbara Cavallo, sostituto procuratore dello stesso ufficio.

La dottoressa CASTALDINI, la dottoressa CAVALLO ed il dottor LONGHI svolgono una relazione introduttiva.

Su richiesta del dottor LONGHI, la Commissione conviene di proseguire i lavori in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 11,40 alle ore 11,45)*

Pongono domande agli auditi l'onorevole DAL MORO (PD), il senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)), gli onorevoli TABACCI (DeS-CD) e VILLAROSA (M5S), il senatore TOSATO (LN-Aut), l'onorevole DELL'ARINGA (PD), cui rispondono il dottor LONGHI, la dottoressa CAVALLO e la dottoressa CASTALDINI.

Su richiesta dell'onorevole SIBILIA (M5S), la Commissione conviene di proseguire i lavori in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 13 alle ore 13,05)*

Pongono ulteriori quesiti agli auditi gli onorevoli BRUNETTA (FI-PdL), PAGLIA (SI-SEL-POS), VAZIO (PD) e i senatori Mauro Maria MARINO (PD), DEL BARBA (PD) ed AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)), cui rispondono i sostituti procuratori CAVALLO e LONGHI.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 28 novembre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 37**

*Presidenza del Presidente  
LAI*

*Orario: dalle ore 12,15 alle ore 14*

*PROCEDURA INFORMATIVA*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Martedì 28 novembre 2017

**Plenaria**  
**33ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PUGLISI**

*Interviene l'avv. Maria Giovanna Ruo, presidente dell'Associazione CAMMINO (Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni), accompagnata dall'avv. Anna Di Loreto, responsabile del settore penale dell'Associazione CAMMINO.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'avv. Maria Giovanna Ruo, presidente dell'Associazione CAMMINO (Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni), accompagnata dall'avv. Anna Di Loreto, responsabile del settore penale dell'Associazione CAMMINO e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, sul canale *web* del Senato.

Le audite e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o parte di essa, qualora ritengano che i fatti o le circostanze riferiti alla commissione non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione dell'avv. Maria Giovanna Ruo, presidente dell'Associazione CAMMINO (Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni), accompagnata dall'avv. Anna Di Loreto, responsabile del settore penale dell'Associazione CAMMINO**

La PRESIDENTE introduce gli interventi dell'avv. Maria Giovanna Ruo e dell'avv. Anna Di Loreto.

L'avv. RUO svolge una relazione illustrando il quadro normativo vigente e l'attuazione data alla Convenzione di Istanbul nel nostro ordinamento, evidenziando i possibili interventi normativi e organizzativi in merito al procedimento giudiziario riguardante la violenza sulle donne e i possibili riflessi sui minori.

L'avv. DI LORETO svolge una relazione sulla legislazione in tema di prevenzione e di repressione della violenza di genere e sulla normativa riguardante i minori, nonché sulla tutela giurisdizionale delle vittime, anche in relazione alle prescrizioni derivanti da recepimento delle direttive europee in materia.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori DALLA ZUANNA (PD), ANITORI (AP-CpE-NCD), D'ADDA (PD) e PADUA (PD).

Dopo che l'avv. RUO e l'avv. DI LORETO hanno replicano agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 5 dicembre, alle ore 13, e mercoledì 6 dicembre, alle ore 13.

Martedì 5 dicembre, alle ore 13, sarà ascoltata in libera audizione la dottoressa Linda Laura Sabbadini, statistica sociale.

Mercoledì 6 dicembre, alle ore 13, saranno ascoltati il dottor Fabio Roia, presidente della sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano e la dottoressa Maria Monteleone, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

